



## CONTRATTO DI SELEZIONE DI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA

TRA

CO.N.I.P. Consorzio Nazionale Imballaggi Plastica con sede legale in Gubbio (PG), Via Beniamino Ubaldi snc, iscritto al Registro delle Imprese di Perugia, numero di iscrizione e codice fiscale: 02342240542, in persona di Domenico D'Aniello, nella sua qualità di Presidente, (qui di seguito "CONIP")

COREPLA Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, con sede legale in Milano, Via del Vecchio Politecnico 3, iscritto al Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale: 12295820158, in persona di Giorgio Quagliuolo, nella sua qualità di Presidente, (qui di seguito "COREPLA")

CORIPET, Consorzio senza fini di lucro per la gestione degli imballaggi in PET per liquidi, con sede in Milano, Via San Maurilio 23, iscritto al Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale: 07168330962, in persona di Corrado Dentis, nella sua qualità di Presidente, (qui di seguito "CORIPET")

(da una parte)

CONIP, COREPLA e CORIPET sono di seguito unitamente denominati "PRO" (Producer Responsibility Organizations)

E

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, numero di iscrizione e codice fiscale: \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, (qui di seguito "Centro di Selezione e Stoccaggio" o "CSS") con specifico riferimento all'impianto di selezione installato nello stabilimento di \_\_\_\_\_ (\_\_\_), di seguito lo "Stabilimento".

(dall'altra parte)

Di seguito, i PRO e il CSS verranno anche definiti, congiuntamente, le Parti.



## Sommario

PREMESSE	3
Art. 1 - Premesse e Allegati	5
Art. 2 - Oggetto del Contratto	5
Art. 3 – Corrispettivi e pagamenti	7
Art. 4 - Consegna del Materiale pressato e ritiro dei Prodotti e dei Sottoprodotti	8
Art. 5 – Definizione di “Quota di mercato” Q.M. e “Imballaggi di competenza” I.C.	8
Art. 6 - Resa di Selezione	9
Art. 7 - Sottoprodotti di competenza dei PRO	10
Art. 8 - Stoccaggio di Materiale, Prodotti e Sottoprodotti	12
Art. 9 - Assegnazione del Monomateriale pressato da CC	13
Art. 10 - Gestione del Materiale in ingresso	15
Art. 11 – Programmazione e gestione della produzione	19
Art. 12 – Controlli qualità della produzione	20
Art. 13 – Contestazioni da parte dei clienti/fornitori dei PRO	24
Art. 14 - Quantificazione delle giacenze – Bilancio di materia	24
Art. 15 – Gestione delle integrazioni per il trattamento di Prodotti e Sottoprodotti	26
Art. 16 – Carico degli automezzi in uscita	26
Art. 17 – Sistemi di pesatura	27
Art. 18 – Attività di controllo - Visite	27
Art. 19 – Trasmissione dei dati	31
Art. 20 – Penali e riaddebiti	34
Art. 21 – Garanzie fornite dal CSS	34
Art. 22 - Assicurazioni	37
Art. 23 - Limitazione di responsabilità. Distruzioni, incendio, sottrazione e similari	37
Art. 24 – Recesso e Clausola risolutiva espressa	38
Art. 25 - Durata del Contratto	39
Art. 26 - Divieto di cessione del Contratto e subappalto	39
Art. 27 - Modello di organizzazione e di gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001	39
Art. 28 – Trattamento dei dati personali	40
Art. 29 - Foro Competente	40
Art. 30 - Allegati	40



## PREMESSE

- a) La normativa vigente, all'art. 221 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (di seguito anche solo "TUA") stabilisce che *"I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei rifiuti riferibili ai propri prodotti definiti in proporzione alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale"*. Per adempiere a questa responsabilità, i produttori possono scegliere di affidare la gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica a diversi soggetti (denominati "PRO"). Il presente contratto riguarda i rifiuti di imballaggi in plastica, di competenza dei PRO, conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata e avviati ai Centri di Selezione e Stoccaggio previa stipula con i Comuni o con i gestori del servizio di raccolta da essi delegati (di seguito collettivamente i "Convenzionati") della convenzione di raccolta sulla base degli accordi tra i PRO ed ANCI (di seguito la "Convenzione"), che il CSS dichiara di conoscere. I rifiuti di imballaggi in plastica vengono attribuiti, secondo le rispettive quote di competenza, a:
- i. COREPLA, il consorzio di cui all'art 223 TUA che si occupa di gestire i rifiuti di imballaggi in plastica di pertinenza dei propri consorziati provenienti dalla raccolta differenziata nell'ambito delle Convenzioni stipulate ai sensi dell'Accordo ANCI – CONAI.
  - ii. Sistemi autonomi costituiti ai sensi dell'art. 221 comma 3 lett. a) TUA che prevede per i produttori di imballaggio la possibilità di *"organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale"*, ossia quelli riferibili ai propri prodotti. I Sistemi autonomi che sottoscrivono il presente contratto, di seguito il "Contratto", sono:
    - a) CONIP: sistema che si occupa di organizzare, garantire e promuovere la raccolta e il riciclaggio di casse e pallet in plastica a fine ciclo di vita;
    - b) CORIPET: sistema che si occupa della gestione dei contenitori in PET per liquidi per la quota parte di propria competenza.
- b) Generalmente, per poter procedere alle operazioni di riciclo, i rifiuti di imballaggi in plastica raccolti tramite raccolta differenziata (di seguito il "Materiale") devono essere preventivamente selezionati presso appositi impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti, i Centri di Selezione e Stoccaggio (di seguito denominati anche "CSS").
- c) Il Materiale in ingresso ai CSS può provenire:
- (i) dalla raccolta monomateriale sfusa e viene di seguito denominato anche il "Monomateriale sfuso";
  - (ii) dalla raccolta multimateriale sfusa e viene di seguito denominato anche il "Multimateriale";



- (iii) pressato in balle da un Centro Comprensoriale (di seguito “CC”) e viene di seguito denominato anche il “Monomateriale pressato”; sono fatte salve eventuali deroghe concordate tra PRO ed il Convenzionato che consentano in conformità a quanto previsto dagli accordi tra PRO ed ANCI la pressatura della raccolta multimateriale presso uno o più CC.
- d) La cernita delle diverse frazioni merceologiche che compongono la raccolta multimateriale viene affidata dai Convenzionati ad imprenditori del settore del recupero dei rifiuti e, fra questi, ai CSS in base ad un accordo tra loro stipulato cui i PRO sono estranei. La selezione del Materiale contenuto nella raccolta multimateriale viene attribuita ai CSS, ai sensi del Contratto, qualora siano questi ad aggiudicarsi il servizio di cernita, purché sia stata stipulata con i PRO la Convenzione e il CSS dimostri di poter gestire la frazione estranea derivante dalla cernita, come indicato all’Allegato 1a.
- e) Il Materiale proveniente dalla raccolta monomateriale sfusa viene attribuito al CSS più vicino al luogo di effettuazione della raccolta, in base agli accordi tra i PRO ed ANCI.
- f) Il Materiale proveniente dai CC viene attribuito:
- (i) al CSS più vicino sulla base di quanto definito dagli accordi tra i PRO ed ANCI, qualora il CC si trovi ad una distanza fino a 25 (venticinque) km da almeno un CSS;
  - (ii) dai PRO ai CSS sulla base delle regole previste dal Contratto nel caso in cui il CC si trovi ad una distanza superiore a 25 (venticinque) km dal CSS più vicino.
- g) Il CSS deve garantire la ricezione del monomateriale di prossimità, che è costituito dal Materiale di cui alle lettere e) ed f)(i).
- h) Per l’attività oggetto del Contratto, i PRO si avvalgono di CSS qualificati, che abbiano superato il procedimento di accreditamento, adeguamento e mantenimento della qualifica (con specifico riferimento all’Allegato 2), in quanto sono in possesso e garantiscono di mantenere i requisiti di cui all’Allegato 1a.
- i) I PRO sono disponibili ad avvalersi, nel corso della durata del Contratto, di nuovi CSS a condizione che gli stessi rispettino i requisiti di cui all’Allegato 1a e abbiano superato il procedimento di accreditamento di cui all’Allegato 2.
- j) Il Materiale in ingresso, i Prodotti e i Sottoprodotti (come di seguito definiti) sono nell’esclusiva disponibilità dei PRO in quanto responsabili del loro avvio a riciclo/recupero, per quanto di competenza di ciascuno, con riferimento a quanto definito dal Contratto. Salvo espressa autorizzazione scritta da parte del PRO di riferimento, il CSS non potrà disporre, vendere o trasferire a terzi a nessun titolo il Materiale, i Prodotti e i Sottoprodotti.
- k) Una rappresentanza dei PRO e una o più rappresentanze dei CSS si riuniranno, con periodicità almeno semestrale, in un Tavolo Tecnico con l’obiettivo di analizzare congiuntamente l’andamento delle attività di selezione. Le rappresentanze dei CSS, ivi incluse le Associazioni imprenditoriali di riferimento, dovranno ciascuna essere composta da un massimo di tre persone ed avere delega da due o più CSS che trattino complessivamente un minimo di 250.000 t/anno di Materiale.



- l) È istituito un Comitato di Coordinamento Industriale composto da persone designate da ciascun PRO per vigilare sulla corretta gestione del Contratto e valutare eventuali osservazioni su specifiche tematiche che possono pervenire dai CSS o dalle loro Associazioni imprenditoriali di riferimento.
- m) Le Parti condividono l'impegno ad attuare revisioni del Contratto in caso di significativi mutamenti delle condizioni in essere al momento della sottoscrizione del Contratto, con particolare riferimento a sostanziali variazioni dei costi energetici, del mercato e del contesto industriale di riferimento, incluse eventuali significative variazioni degli accordi tra i PRO ed ANCI nonché degli oneri fiscali connessi allo svolgimento dell'attività.
- n) Le Parti concordano che ciascun PRO potrà esercitare ed azionare, indipendentemente dagli altri PRO, i diritti e le facoltà riconosciuti ai PRO dal Contratto. Quanto precede, fatto salvo il caso di espressa previsione della necessità di azione congiunta dei PRO. Inoltre, ciascun PRO sarà responsabile solo ed esclusivamente dei propri eventuali inadempimenti, senza avere alcuna responsabilità per inadempimenti di uno degli altri PRO, essendo esclusa ogni solidarietà tra i PRO. Pertanto, il CSS si impegna ad agire solo ed esclusivamente contro il PRO inadempiente.
- o) Le Parti concordano che, qualora nel corso della durata del Contratto dovessero essere riconosciuti anche in via provvisoria nuovi Sistemi autonomi ex art. 221 comma 3 lett. a) TUA competenti a gestire quota parte del Materiale, ciascuno di tali nuovi Sistemi autonomi potrà aderire e divenire parte del Contratto, con gli stessi diritti e gli stessi doveri dei PRO, per la quota di propria competenza del Materiale.
- p) Le Parti concordano che, previo accordo fra due PRO, uno di essi potrà delegare all'altro l'esecuzione di tutte o di parte delle obbligazioni di propria competenza del Contratto, salvo che questo pregiudichi i diritti del CSS.
- q) Le Parti svolgeranno tutte le attività previste dal Contratto nel rispetto di tutta la normativa rilevante vigente fra cui quella in materia di concorrenza e di gestione dei rifiuti.

### Art. 1 - Premesse e Allegati

Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

### Art. 2 - Oggetto del Contratto

2.1 Il Contratto ha per oggetto:

- (i) la ricezione, lo stoccaggio e la selezione del Materiale in ingresso al CSS per l'ottenimento dei rifiuti selezionati (di seguito i "Prodotti") e dei rifiuti costituenti gli scarti di selezione (di seguito i "Sottoprodotti");
- (ii) la selezione e lo stoccaggio da parte del CSS di 11 Prodotti obbligatori ed eventuali Prodotti integrativi, che rispondano ai livelli qualitativi indicati nelle specifiche tecniche di cui all'Allegato 24; nella tabella che segue per ciascuna categoria di Prodotti è indicato il numero di prodotti *obbligatori*, salvo diversi accordi scritti fra il CSS e il/i PRO di riferimento. La gamma Prodotti per ciascun



CSS è definita nell'Allegato 1b che potrà essere modificato dai PRO nel corso della durata del Contratto in funzione principalmente delle evoluzioni del mercato e delle modifiche impiantistiche del CSS.

Categoria	Classificazione	Num. Prodotti obbligatori
1	Prodotti di contenitori per liquidi in PET	4
2	Prodotti di contenitori in PE	1
3	Prodotti a base Cassette	1
4	Prodotti rigidi in PP / PE	2
5	Prodotti in Polistirolo	1
6	Prodotti di imballaggi flessibili	2
7	Altri Prodotti a base PET	0
8	Altri Prodotti di imballaggi misti	0

- (iii) la selezione e lo stoccaggio da parte del CSS di Sottoprodotti distinti nelle seguenti tipologie, che rispondano ai livelli qualitativi indicati nelle specifiche tecniche di cui all'Allegato 24:

Classificazione	Descrizione
<b>Plasmix Termine Linea</b>	Scarti di selezione di dimensione prevalente maggiore di 65 mm
<b>Plasmix Fine</b>	Scarti di selezione di dimensione prevalente minore o uguale a 65 mm

Previo accordo scritto con i PRO, il CSS ha la facoltà di selezionare in sostituzione del Plasmix Termine Linea i seguenti Sottoprodotti, che rispondano ai livelli qualitativi indicati nelle specifiche tecniche di cui all'Allegato 24:

Classificazione	Descrizione
<b>Plasmix Termine Linea 3D</b>	Scarti di selezione di dimensione prevalente maggiore di 65 mm di matrice principalmente rigida tridimensionale
<b>Plasmix Termine Linea 2D</b>	Scarti di selezione di dimensione prevalente maggiore o uguale a 65 mm di matrice principalmente flessibile bidimensionale

Previo accordo con i PRO, in aggiunta al Plasmix Termine Linea oppure in aggiunta ai flussi Plasmix Termine Linea 3D e Plasmix Termine Linea 2D, il CSS ha la facoltà di selezionare il seguente Sottoprodotto, nel rispetto delle relative specifiche tecniche di cui al relativo Allegato 24:



Classificazione	Descrizione
<b>Plasmix Ingombrante</b>	Scarti di selezione di dimensione maggiore di 300 mm di matrice mista

Il CSS è tenuto a caratterizzare tutti i Prodotti e i Sottoprodotti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di avvio a recupero e/o smaltimento (Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 47/2021 che approva le Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del SNPA del 18 maggio 2021 n. 105) e a fornirne evidenza ai PRO tramite invio e condivisione della relativa documentazione, come esplicitato nell'art. 19.2. Nel caso di produzione di rifiuti caratterizzati dal codice CER 191212, la classificazione va effettuata ogni 6 mesi.

- (i) lo stoccaggio dei Prodotti e Sottoprodotti;
- (ii) tutte le ulteriori prestazioni connesse alla gestione del Materiale come previste e disciplinate dal Contratto e relativi Allegati.

- 2.2 Il CSS si impegna a selezionare, entro il limite della propria capacità produttiva e autorizzativa, tutte le quantità di Materiale al medesimo conferite e a dare tempestiva comunicazione ai PRO in relazione all'approssimarsi del raggiungimento dei propri limiti autorizzativi.
- 2.3 Tutte le attività previste dal Contratto dovranno essere svolte dal CSS presso lo Stabilimento, fatto salvo quanto indicato al successivo art. 8.8.
- 2.4 I PRO avranno la facoltà di verificare a mezzo di audit e altre tipologie di controllo, anche a mezzo di terzi incaricati, l'adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto.

### Art. 3 – Corrispettivi e pagamenti

- 3.1 Per tutte le prestazioni previste dal Contratto il CSS emetterà fattura a ciascun PRO alla fine di ogni mese, sulla base dei corrispettivi indicati nell'Allegato 3, moltiplicati per le tonnellate di Prodotti e Sottoprodotti ritirati da ciascun PRO nel corso del medesimo mese. Il quantitativo da indicare in fattura è il peso indicato nel formulario di identificazione rifiuti. Qualora si verifichi una differenza tra il peso riscontrato in uscita dal CSS e quello riscontrato a destino saranno effettuati gli opportuni approfondimenti. Le quantità su cui sarà pagato il corrispettivo verranno rettificate sulla base dei pesi riscontrati a destino, tenendo conto degli approfondimenti effettuati.
- 3.2 Il CSS emetterà inoltre fattura a ciascun PRO alla fine di ogni mese, sulla base dei corrispettivi indicati nell'Allegato 3, per le attività di supporto al campionamento ed alle analisi qualitative del monomateriale e del multimateriale, come descritte all'art. 18.4. La quota dell'importo da fatturare al singolo PRO sarà rapportata all'I.C. del PRO del mese di riferimento, con riferimento a quanto riportato all'art. 5.2.



- 3.3 In caso di discordanza tra la pre-fattura inviata dai PRO al CSS e le evidenze del CSS, quest'ultimo dovrà contattare il PRO interessato per le necessarie verifiche.
- 3.4 La fattura del CSS dovrà essere inviata con le modalità indicate da ciascun PRO e dovrà contenere il riepilogo degli estremi dei formulari di identificazione rifiuti.
- 3.5 I PRO pagheranno le fatture emesse dal CSS entro 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura, solo ed esclusivamente se, entro il termine di scadenza, il CSS avrà reso disponibile ai PRO tutta la documentazione di cui all'art. 21. I PRO sospenderanno il pagamento finché non sarà resa disponibile e verificata l'intera documentazione mancante.
- 3.6 È vietata la cessione da parte del CSS dei crediti derivanti dall'esecuzione del Contratto, salvo diversi accordi con il singolo PRO.
- 3.7 È vietato al CSS pretendere o comunque percepire dai Convenzionati qualsiasi corrispettivo a fronte del conferimento del Materiale, ad esclusione dei corrispettivi per la cernita delle altre frazioni della raccolta multimateriale ed eventuali servizi accessori (ad esempio lo smaltimento delle frazioni estranee del multimateriale), con riferimento alla lettera d) delle premesse.

#### **Art. 4 - Consegna del Materiale pressato e ritiro dei Prodotti e dei Sottoprodotti**

I PRO provvederanno, a propria cura e spese e anche tramite terzi, fatto salvo quanto previsto all'art. 9:

- (i) alla consegna al CSS del Materiale pressato in balle da CC in conformità agli accordi tra PRO ed ANCI, franco Stabilimento; e
- (ii) al ritiro presso lo Stabilimento dei Prodotti e dei Sottoprodotti di competenza dei PRO, ciascuno per la propria quota.

#### **Art. 5 – Definizione di “Quota di mercato” Q.M. e “Imballaggi di competenza” I.C.**

Ai fini della ripartizione tra i PRO dei flussi di Materiale, Prodotti e Sottoprodotti nonché ai fini della ripartizione tra i PRO delle competenze economiche, si definiscono i coefficienti “Quota di mercato” Q.M. e “Imballaggi di competenza” I.C.

Il Contratto prevede, caso per caso, quando la ripartizione è effettuata in base al Q.M. e quando è effettuata in base all'I.C.

##### **5.1 QUOTA DI MERCATO Q.M.**

Il coefficiente “Quota di mercato” Q.M. è un valore percentuale che rappresenta la quota di immesso al consumo dai consorziati di ciascun PRO di una specifica tipologia di imballaggi in plastica rispetto al totale. Il valore è aggiornato trimestralmente e riportato nell'Allegato 12 entro la fine del trimestre precedente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale coefficiente viene utilizzato ai fini di redistribuire i quantitativi di un Prodotto di competenza di più PRO e le relative competenze economiche.





## 5.2 IMBALLAGGI DI COMPETENZA I.C.

Il coefficiente “Imballaggi di competenza” I.C. è un valore percentuale che rappresenta, in funzione anche della Quota di mercato Q.M., la quota di imballaggi di competenza di ciascun PRO determinata come previsto nell’Allegato 13.

La somma degli I.C. dei PRO è pari al 100% degli imballaggi conferiti al CSS.

Il parametro I.C. verrà utilizzato anche per ripartire tra i PRO il 100% della frazione estranea del monomateriale.

## Art. 6 - Resa di Selezione

La “Resa di selezione” è un parametro che misura l’efficienza e l’efficacia dell’attività di selezione, con riferimento a quanto indicato all’Allegato 4a. Si definisce di seguito:

- **Resa di selezione lorda** = quantità dei Prodotti complessivi selezionati rapportate alle quantità di imballaggi contenuti nel Materiale processato.
- **Conformità di prodotto** = per ogni Prodotto rappresenta la percentuale determinata dalla somma della percentuale della frazione conforme e delle percentuali relative agli altri imballaggi in plastica entro i limiti di specifica, con riferimento all’Allegato 4b;
- **Resa di selezione generale** = sommatoria delle quantità totali dei Prodotti categoria 1, 2, 3 e delle quantità dei Prodotti categoria 4, 5, 6, 7, 8 moltiplicati per la Conformità di prodotto rapportata alle quantità di imballaggi contenuti nel Materiale processato;
- **Resa di selezione CPL PET** = rapporto tra quantità dei Prodotti categoria 1 selezionati e quantità di CPL PET contenuti nel Materiale processato;
- **Resa di selezione CPL PE** = rapporto tra quantità dei Prodotti categoria 2 selezionati e quantità di CPL PE contenuti nel Materiale processato;
- **Resa di selezione CAS da Materiale sfuso** = rapporto tra quantità dei Prodotti categoria 3 selezionati e quantità di cassette contenute nel Materiale sfuso processato.

I CSS devono garantire la **Resa di selezione ottimale** che è un parametro variabile nel corso degli anni del Contratto come di seguito definito:

Anno	Resa di selezione ottimale CPL PET	Resa di selezione ottimale CPL PE	Resa di selezione ottimale CAS da Materiale sfuso
<b>2023</b>	88%	88%	88%
<b>2024</b>	89%	89%	89%
<b>2025 e 2026</b>	90%	90%	90%
<b>dal 2027</b>	93%	93%	93%



La **Resa di selezione minima** è un parametro variabile nel corso degli anni del Contratto e viene utilizzato con riferimento all'Allegato 1a quale requisito minimo dei CSS. Si definisce come di seguito:

Anno	Resa di selezione minima CPL PET	Resa di selezione minima CPL PE	Resa di selezione minima CAS da Materiale sfuso
2023	82%	82%	82%
2024	83%	83%	83%
2025 e 2026	84%	84%	84%
dal 2027	85%	85%	85%

Sia per quanto riguarda la Resa di selezione ottimale che per quanto riguarda la Resa di selezione minima, entro la fine del 2025 il Tavolo Tecnico di cui alla premessa k) valuterà la conferma dei valori previsti per il 2027.

## Art. 7 - Sottoprodotti di competenza dei PRO

### 7.1 DEFINIZIONE DEL CALCOLO DEI SOTTOPRODOTTI QUOTA PRO

I "Sottoprodotti quota PRO" sono la quota dei quantitativi dei Sottoprodotti totali selezionati dal CSS che sono di competenza dei PRO e vengono calcolati con il seguente algoritmo:

$$\text{Sottoprodotti quota PRO} = A + B + C - D + E - F - G$$

Dove:

A = frazione estranea del monomateriale rilevata dalle analisi merceologiche effettuate in ingresso presso il CSS.

B = imballaggi nei Sottoprodotti rilevati a seguito di analisi merceologiche.

C = frazione fine nel monomateriale in ingresso di dimensioni minori o uguali a 20x20 mm rilevata dalle analisi merceologiche effettuate in ingresso presso il CSS.

D = frazione estranea nei Prodotti appartenenti alle categorie 4, 5, 6, 7, 8 con riferimento all'art. 2.1 rilevata a seguito di analisi merceologiche.

E = frazione fine costituita da plastica di dimensioni minori o uguali a 20x20 mm rilevata nel Plasmix Fine a seguito di analisi presso laboratori esterni, con specifico riferimento all'Allegato 15.

F = decurtazioni CPL PET, CPL PE, CAS nel caso di mancato raggiungimento della "Resa di selezione ottimale" calcolate su base cumulata trimestrale, con riferimento a quanto indicato all'art. 6

- Decurtazione CPL PET = (Resa di selezione ottimale CPL PET – Resa di selezione effettiva CPL PET) x CPL PET nel Materiale processato;



- Decurtazione CPL PE = (Resa di selezione ottimale CPL PE – Resa di selezione effettiva CPL PE) x CPL PE nel Materiale processato;
- Decurtazione CAS da flusso sfuso = (Resa di selezione ottimale CAS – Resa di selezione effettiva CAS flusso sfuso) x CAS nel Materiale sfuso processato.

G = dispersioni di FILM > A3 nei Sottoprodotti oltre i limiti tollerati dalle specifiche, con riferimento all'Allegato 24 "Specifiche tecniche Prodotti e Sottoprodotti".

I Sottoprodotti quota PRO non possono eccedere il quantitativo totale di Sottoprodotti. I Sottoprodotti quota PRO sono suddivisi nelle tipologie Plasmix e Plasmix Fine, come specificato nell'Allegato 11.

#### 7.2 DEFINIZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DI COMPETENZA DEL SINGOLO PRO

I PRO gestiranno tutti e solo i "Sottoprodotti quota PRO", come previsto dall'Allegato 11, ciascuno per la quota di propria competenza; pertanto la somma delle competenze di tutti i PRO sarà pari al 100% dei Sottoprodotti di competenza dei PRO.

Il calcolo della percentuale di imballaggi in uscita di ciascun PRO viene effettuato su base mensile con riferimento al coefficiente I.C. descritto all'art. 5.2.

I PRO prenderanno in carico, ognuno per quanto di propria competenza, i Sottoprodotti quota PRO suddivisi nelle tipologie Plasmix e Plasmix Fine in relazione al contenuto di imballaggi e di frazioni estranee di ciascuna tipologia, così come indicato all'Allegato 11. Al fine di definire il saldo mensile dei Sottoprodotti di competenza di ciascun PRO, il CSS ha l'obbligo di verificare la correttezza dei dati inseriti sui sistemi informativi dei PRO entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data in cui riceve la comunicazione di avvenuta elaborazione del dato.

#### 7.3 GESTIONE DEI SOTTOPRODOTTI QUOTA PRO DA PARTE DEL CSS

Previo accordo contrattuale fra il CSS ed il singolo PRO, il CSS potrà provvedere a conferire i Sottoprodotti di competenza di quel PRO direttamente ad idoneo impianto di recupero o smaltimento, salvo buon esito dell'audit di accreditamento di tale impianto che verrà svolto dal PRO e/o da terzi incaricati dal PRO.

#### 7.4 SOTTOPRODOTTI NON DI COMPETENZA DEI PRO

I Sottoprodotti non di competenza dei PRO verranno gestiti dal CSS a propria cura e spese. Il CSS dovrà comunicare preventivamente ai PRO i dati identificativi dell'impresa cui intende affidare il servizio di recupero o di smaltimento e dovrà garantire ai PRO la facoltà di effettuare verifiche in merito. La gestione non potrà essere affidata a CC e/o ad altri impianti che effettuano solo operazioni di cernita e compattazione. Ai fini della scelta del destino, il CSS si impegna a dare priorità al recupero rispetto allo smaltimento.



## Art. 8 - Stoccaggio di Materiale, Prodotti e Sottoprodotti

- 8.1 Il CSS è tenuto a provvedere alla pressatura di tutti i Prodotti e Sottoprodotti, distinti per tipologia, salvo diversi accordi con i PRO. La pressatura dovrà garantire il raggiungimento dei pesi minimi dei carichi in uscita come indicato nell'Allegato 1a.
- 8.2 Il CSS è tenuto ad apporre etichetta e sigillo su ciascuna balla selezionata e stoccata a magazzino come previsto all'Allegato 10. I PRO si riservano di verificare la corretta identificazione delle balle tramite etichette e sigilli attraverso il monitoraggio del magazzino e/o dei carichi in uscita.
- 8.3 Il CSS è tenuto a stoccare il Materiale in ingresso, i Prodotti e i Sottoprodotti in apposite aree di magazzino.
- 8.4 Il CSS è tenuto a predisporre il magazzino in modo razionale, così da facilitarne la verifica fisica. Il Materiale pressato dovrà essere stoccato preferibilmente organizzando dei blocchi su cui apporre i formulari dei carichi che compongono il blocco stesso, dando precedenza di lavorazione al Materiale precedentemente in giacenza.
- 8.5 Eventuale rifiuti o materiali non di competenza dei PRO dovranno essere stoccati in aree di magazzino appositamente identificate e fisicamente separate dal Materiale, dai Prodotti e dai Sottoprodotti.
- 8.6 Lo stoccaggio di Prodotti e Sottoprodotti dovrà essere preferibilmente gestito con criterio FIFO (First IN – First OUT). In ogni caso l'organizzazione del magazzino dovrà permettere l'uscita di Prodotti e Sottoprodotti mantenendo quanto più possibile l'ordine cronologico di produzione.
- 8.7 L'area di stoccaggio messa a disposizione dei PRO per le quantità di Materiale, Prodotti e Sottoprodotti dovrà garantire il deposito di un quantitativo minimo pari almeno alla media mensile di Materiale ricevuto nei tre mesi precedenti.
- 8.8 In assenza del requisito di cui al precedente art. 8.7, il CSS potrà mettere a disposizione per il deposito di Prodotti e Sottoprodotti un magazzino esterno al perimetro dello Stabilimento, nel rispetto dei vincoli autorizzativi previsti. Tale area dovrà garantire lo stoccaggio di quantità sufficienti ad integrare i quantitativi di deposito del CSS fino al raggiungimento di quanto indicato all'art. 8.7. Tutte le operazioni di gestione per tale attività e i relativi costi saranno ad esclusivo carico del CSS. Il corrispettivo di selezione per i Prodotti e i Sottoprodotti verrà riconosciuto all'uscita dal deposito esterno di competenza del CSS.
- 8.9 Ciascun PRO, fermo restando il rispetto da parte del CSS di quanto indicato all'art. 8.7, provvederà ad organizzare i ritiri di Prodotti e Sottoprodotti di propria competenza in modo tale da mantenere le condizioni di operatività degli stoccaggi e della ricezione del Materiale. Ove necessario, i PRO si avvarranno di magazzini esterni autorizzati per il deposito di Prodotti e Sottoprodotti preliminarmente all'avvio a riciclo o recupero qualora si verificano simultaneamente tutte le seguenti condizioni, fatti salvi diversi accordi con i PRO:
- i Prodotti e i Sottoprodotti rispettino le relative Specifiche Tecniche;
  - il CSS rispetti quanto indicato all'art. 8.7 o in alternativa all'art. 8.8;



- la necessità di ricorrere a magazzini esterni non derivi da inadempimenti del CSS.
- 8.10 È facoltà dei PRO, nel caso si verifichi un'insufficienza delle aree di stoccaggio messe a disposizione dal CSS, prevedere, qualora necessario, alla riduzione delle quantità di Materiale in ingresso al CSS. I PRO si riservano di addebitare al CSS eventuali extra costi derivanti dall'insufficienza anche temporanea delle aree di stoccaggio.

### Art. 9 - Assegnazione del Monomateriale pressato da CC

- 9.1 Relativamente al Monomateriale pressato reso disponibile da CC situati ad una distanza maggiore di 25 km rispetto al CSS più vicino (singolarmente o collettivamente definito/i il/i "CC Target"), con riferimento a quanto definito dagli accordi dei PRO con ANCI, l'assegnazione avviene con validità semestrale secondo le modalità descritte al successivo art. 9.3 e all'Allegato 5b.

La procedura di assegnazione riguarda tutti i quantitativi di Materiale reso disponibile dai CC Target, nella misura della percentuale aggiudicata dal CSS, ed è irrevocabile fino alla scadenza naturale dell'assegnazione stessa, salvo impedimenti non imputabili al CSS. I volumi dei CC Target sono indicativi, vengono preventivati sulla base dei dati storici in possesso dei PRO e possono comunque subire variazioni nel corso di validità delle aggiudicazioni in relazione anche alla possibilità per i PRO di avviare direttamente a riciclo parte del Materiale.

A seguito dell'assegnazione il CSS si fa carico a propria cura e spese del trasporto dal CC Target allo Stabilimento.

La determinazione della distanza fra lo Stabilimento e il CC Target è effettuata secondo regole comuni sulla base degli accordi tra i PRO ed ANCI.

- 9.2 Possono accedere alla procedura di assegnazione i CSS che:
- (i) abbiano completato con esito positivo gli iter di accreditamento, adeguamento e mantenimento con le modalità e le tempistiche di cui all'Allegato 2;
  - (ii) nel semestre precedente la procedura di assegnazione, abbiano reso possibile la misurazione da parte dei PRO delle performance della loro attività per un periodo di almeno tre mesi;
  - (iii) abbiano adempiuto a tutti gli obblighi dell'art. 21;
  - (iv) abbiano una capacità di selezione che, considerate le quantità di Materiale dai medesimi usualmente sottoposte a selezione, possa garantire di sottoporre a selezione tutto il Materiale che sarà reso disponibile dal CC Target nella percentuale aggiudicata; e
  - (v) rispettino i requisiti di cui all'Allegato 1a.

- 9.3 CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DEL MATERIALE  
L'assegnazione avviene secondo l'Indice di Performance (di seguito "IP"), attribuito dai PRO ad ogni CSS, sulla base di quanto previsto nell'Allegato 5a e secondo la procedura indicata all'Allegato 5b.

- 9.4 RINUNCIA DELLE ASSEGNAZIONI



In caso di rinuncia del CSS a tutto o parte del Materiale aggiudicato, i PRO provvederanno alla riassegnazione ad altro destino come dettagliato nell'Allegato 5b. Il CSS rinunciatario sarà tenuto a sostenere gli eventuali costi di trasporto che dovessero generarsi per la riassegnazione del Materiale. I costi di trasporto saranno determinati sulla base di un tariffario riportato nell'Allegato 19, aggiornato semestralmente.

I PRO potranno deviare, in tutto o in parte, il Materiale di CC Target aggiudicati ad un CSS qualora si riscontrasse un ritardo nel ritiro dei buoni assegnati superiore al 30% del totale dei buoni complessivi messi a disposizione da tutti i CC Target. In tale evenienza, salvo che le deviazioni non rientrino nelle casistiche di deviazioni senza alcun costo per il CSS di seguito disciplinate, il CSS sarà tenuto a sostenere gli eventuali extra-costi di trasporto che dovessero generarsi per la deviazione del Materiale.

Le deviazioni non prevederanno alcun costo a carico del CSS rinunciatario solo nel caso si verifichi almeno una delle seguenti circostanze:

- (i) se il totale delle quantità gestite provenienti dal CC Target risulteranno complessivamente maggiori del 10% rispetto alle quantità preventivate aggiudicate durante la procedura di assegnazione prevista dall'Allegato 5b. La richiesta di deviazione senza costi sarà possibile solo per le quantità eccedenti il 10% rispetto alle quantità preventivate aggiudicate;
- (ii) se si verificherà nel periodo di validità delle assegnazioni un incremento oltre il 10% delle quantità di Materiale provenienti da CC situati a una distanza non superiore a 25 km dallo Stabilimento e di Monomateriale conferito sfuso rispetto alle quantità conferite prima delle assegnazioni. La deviazione di Materiale aggiudicato sarà ammissibile solo per la quota eccedente le quantità usualmente gestite;
- (iii) se la necessità di provvedere alla deviazione non dipenderà da circostanze ascrivibili all'operato del CSS.
- (iv) se la richiesta di deviazione sarà dovuta a fermi impianto per operazioni di revamping o manutenzione programmata di durata superiore ai 20 giorni, con specifico riferimento all'art. 11.4.

Salvo diversi accordi con i PRO, le deviazioni richieste avranno durata per tutto il periodo di validità delle assegnazioni. Il Materiale deviato non risulterà pertanto più aggiudicato al CSS che ha ottenuto la deviazione.

Qualora le deviazioni anche di un solo mese di durata delle assegnazioni - salvo che non rientrino nelle casistiche di cui sopra di deviazioni senza alcun costo per il CSS - superassero il 30% dei quantitativi aggiudicati, per il bando successivo l'Indice di Performance del CSS rinunciatario subirà una penalizzazione di 0,25 punti.

In ogni caso di deviazione, i quantitativi del CC Target verranno proposti in via preliminare all'eventuale ulteriore CSS aggiudicatario del medesimo CC; in alternativa il Materiale sarà avviato a CSS disponibili a riceverlo con l'Indice di performance più alto.



## Art. 10 - Gestione del Materiale in ingresso

### 10.1 SCARICO DEGLI AUTOMEZZI

Il CSS garantisce il ricevimento e lo scarico del Materiale con continuità e regolarità, dal lunedì al venerdì per almeno otto ore lavorative. Per il Monomateriale pressato, per il Materiale proveniente da impianti di trasferimento oppure a seguito di trasbordo effettuato con modalità diverse da quelle previste dagli accordi dei PRO con ANCI oppure nei casi in cui il Convenzionato coincida con il CSS, il ricevimento del Materiale da parte del CSS dovrà avvenire dal lunedì al venerdì non prima delle ore 7.00 e non oltre le ore 19.00 in conformità a quanto previsto dagli accordi dei PRO con ANCI.

Il CSS potrà richiedere, con congruo preavviso, l'estensione dei termini (giorni e/o orari) per il ricevimento del Materiale e potrà provvedervi solo previo benestare dei PRO e purché si faccia carico degli extra costi per l'estensione delle attività di presidio commissionate dai PRO a terzi. I conferimenti potranno avvenire esclusivamente nei giorni/orari concordati con i PRO.

Relativamente ai bacini per cui si verifica la coincidenza fra Convenzionato e CSS o fra CC e CSS, il Materiale dovrà essere tassativamente scaricato in orario concordato, coperto dal presidio commissionato dai PRO a terzi.

Il mancato rispetto degli orari di scarico di cui sopra comporterà l'applicazione al CSS di una penale con specifico riferimento a quanto riportato nell'Allegato 6a.

Per il Monomateriale sfuso e il Multimateriale sfuso ricevuti fuori orario di presidio, il CSS dovrà garantire l'accesso e il supporto ai PRO o a terzi da questi incaricati per eventuali verifiche e controlli.

Gli scarichi del Materiale dovranno avvenire in base all'ordine di presentazione degli automezzi al CSS e le operazioni di scarico dovranno essere ultimate entro due ore dall'arrivo di ciascun automezzo.

In caso di sosta contemporanea di più automezzi presso lo Stabilimento, ciascun automezzo dovrà essere scaricato entro un'ora dallo scarico dell'automezzo precedente.

Il CSS, a richiesta del trasportatore, dovrà apporre data e ora di presentazione dell'automezzo ai cancelli dello Stabilimento sul documento di trasporto.

Eventuali addebiti ai PRO per soste prolungate (superiori a due ore) causate dal mancato rispetto da parte del CSS dei tempi di carico e scarico garantiti saranno riaddebitati dai PRO al CSS, sulla base di una tariffa oraria indicata nell'Allegato 6a, salvo che il CSS sia in grado di documentare che il ritardo sia stato causato da inadempienze attribuibili a terzi (ad es. autorizzazioni non fornite tempestivamente).

Prima di effettuare lo scarico, il CSS deve verificare che il numero di bacino, che identifica ciascuno dei Convenzionati e il relativo flusso di raccolta in conformità alle prescrizioni gestionali previste dagli accordi tra i PRO ed ANCI, sia presente nel programma periodico di campionamento del CSS estraibile dai sistemi informativi dei PRO secondo la procedura di cui all'Allegato 9.

Il CSS potrà provvedere allo scarico del Materiale solo ed esclusivamente qualora il



numero di bacino sia presente nel programma periodico di campionamento. In assenza del numero di bacino, il CSS non potrà provvedere allo scarico salvo diverse indicazioni scritte da parte dei PRO.

#### 10.2 GESTIONE DEL MULTIMATERIALE E DIVIETO DELLE OPERAZIONI DI PREPULIZIA

Qualora il CSS intenda svolgere per conto dei Convenzionati attività di cernita del Multimateriale dovrà darne preventiva comunicazione ai PRO. Il CSS dovrà successivamente comunicare ogni eventuale relativa variazione legata ai flussi di Multimateriale gestito (ad es. nuovi Convenzionati che intendano usufruire di tale servizio, attivazione o cessazione di contratti di cernita del Multimateriale).

Come previsto dall'Allegato 1a, il CSS che intenda svolgere tale attività, dovrà trasmettere ai PRO l'evidenza della disponibilità di un contratto di recupero/smaltimento della frazione estranea contenuta nel Multimateriale (si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.4) per quantità idonee alla gestione di tutta tale frazione estranea. Nell'ambito degli audit di verifica previsti il CSS dovrà garantire di disporre di contratti per il recupero/smaltimento per le quantità pari alla frazione estranea derivante dalla cernita del Multimateriale. Il mancato o ritardato avvio a recupero/smaltimento della frazione estranea contenuta nel Multimateriale da parte del CSS potrà precludere la possibilità per il CSS stesso di gestire il Multimateriale.

È fatto divieto al CSS di effettuare presso lo Stabilimento per conto dei Convenzionati mere operazioni di pre-pulizia sia del monomateriale che del multimateriale. Tali attività possono essere svolte esclusivamente in un diverso impianto separato fisicamente dall'impianto del CSS. Tale diverso impianto, identificabile come CC, deve essere dotato di una propria autorizzazione, deve avere disponibilità di una pesa ponte diversa da quella del CSS e il trasferimento del Materiale da tale CC al CSS comporta un autotrasporto di Materiale pressato con relativa emissione del formulario di identificazione rifiuti.

#### 10.3 GESTIONE DI ALTRI RIFIUTI NON OGGETTO DEL CONTRATTO

Il CSS potrà svolgere, per conto proprio e/o di terzi, operazioni di gestione di altre tipologie di rifiuti, diverse dal Materiale, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. i rifiuti di imballaggi in plastica di provenienza diversa dalla raccolta differenziata conferita ai PRO, come definiti nelle premesse del Contratto;
2. i rifiuti di imballaggi in plastica raccolti con circuiti di esclusiva competenza di un singolo PRO ovvero di eventuali futuri ulteriori Sistemi autonomi, ancorché riconosciuti in via provvisoria.

Qualora il CSS intenda svolgere per conto proprio e/o di terzi la gestione di rifiuti di imballaggi in plastica diversi da quelli oggetto del Contratto dovrà:

- 1) stoccare tutti i rifiuti in un'area diversa e adeguatamente separata da quella di stoccaggio del Materiale, dei Prodotti e dei Sottoprodotti, utilizzando appositi cartelli





indicatori;

- 2) effettuare il trattamento evitando la commistione con il Materiale, i Prodotti e i Sottoprodotti;
- 3) informare preventivamente i PRO in merito alla programmazione delle attività di lavorazione di tali rifiuti ove effettuate presso l'unità impiantistica utilizzata per le attività del Contratto e tenerne conto nell'ambito della programmazione della produzione.

I PRO, anche tramite terzi, potranno effettuare una o più volte all'anno verifiche di controllo quali operazioni di inventario e operazioni di verifica dei dati e della documentazione di cui sopra, che potranno includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la presa visione, l'estrazione dei dati e l'acquisizione di copia del registro di carico e scarico e dei formulari relativi ai rifiuti di imballaggi in plastica gestiti per conto proprio e/o di terzi. Le verifiche avranno anche l'obiettivo di redigere il registro di monitoraggio plastiche extra Contratto riportato nell'Allegato 21.

#### 10.4 PESATA DEI MEZZI

Il CSS è tenuto ad effettuare su tutto il Materiale in ingresso, all'atto dell'accesso allo Stabilimento, il riscontro quantitativo tramite pesata del mezzo e, a scarico avvenuto, della tara, archiviando il talloncino di pesata unitamente all'eventuale formulario o altro documento di accompagnamento del carico.

A riscontro quantitativo effettuato, il CSS riporterà sul formulario di identificazione rifiuti, o su altro documento di accompagnamento del carico, il peso riscontrato.

Il CSS dovrà permettere l'interfacciamento dei propri sistemi di pesatura con i sistemi informativi in dotazione dei PRO, al fine di permettere la trasmissione automatica dei dati di pesatura dei carichi ai PRO.

Il CSS è tenuto alla registrazione delle pesate del Materiale tramite utilizzo del software di campionamento randomico collegato al terminale della pesa, ove operativo, conformemente a quanto previsto dall'Allegato 9.

I PRO potranno effettuare verifiche in relazione alla congruità tra i dati del sistema di pesatura del CSS e le transazioni imputate nei sistemi informativi dei PRO.

Il CSS è tenuto a comunicare tempestivamente ai PRO a mezzo email eventuali malfunzionamenti del sistema di pesatura o del software di campionamento randomico.

Il CSS è tenuto a comunicare ai Convenzionati che ne facciano richiesta il peso riscontrato in ingresso.

#### 10.5 CONTROLLO QUALITATIVO VISIVO

Il CSS è tenuto ad effettuare un controllo qualitativo visivo del Materiale in ingresso per verificare che lo stesso appaia accettabile per i PRO, in relazione alle specifiche qualitative di cui agli accordi tra PRO ed ANCI, che il CSS dichiara di conoscere.

Nel caso in cui il Materiale in ingresso dovesse apparire non accettabile in relazione a tali specifiche, il CSS sarà tenuto ad attenersi a quanto previsto al successivo art. 18.3.



#### 10.6 RITIRI MATERIALE PRESSATO C/O CC

Relativamente al ritiro del Monomateriale pressato da un CC situato ad una distanza maggiore di 25 km, i PRO provvedono a predisporre e ad inviare ai CSS i buoni di ritiro contenenti le indicazioni relative al produttore, al trasportatore incaricato da parte dei PRO (nel caso in cui il CC sia aggiudicato al CSS tramite bando di cui all'Allegato 5b verrà indicato che il trasporto è a cura di quest'ultimo) e alle date di ritiro, in conformità a quanto indicato dagli accordi tra PRO ed ANCI.

Il Monomateriale pressato dovrà pervenire al CSS debitamente etichettato in maniera certa e stabile con etichette in plastica o plastificate riportanti la tipologia di flusso e gli estremi del CC di provenienza. Il CSS provvederà a segnalare i carichi che pervenissero non etichettati in fase di inserimento del formulario nei sistemi informativi dei PRO e si atterrà alle istruzioni fornite dai PRO.

Il CSS è tenuto a verificare giornalmente i buoni di ritiro aperti all'interno dell'apposita sezione del sistema informativo dei PRO e ad organizzare i ritiri nel rispetto delle date indicate sul buono ed in ordine cronologico in relazione alle date ultime di ritiro.

Nel caso in cui il ritiro di un carico da parte del CSS avvenga oltre il 7° giorno lavorativo rispetto alla data ultima di carico indicata sul buono, verranno riaddebitate al CSS inadempiente le penali previste a favore del Convenzionato, con riferimento agli accordi tra PRO con ANCI e a quanto indicato nell'Allegato 6a, salvo che il CSS dimostri che il ritardo non sia imputabile a sue inadempienze.

Nel caso in cui il ritiro del Monomateriale pressato sia effettuato con trasporto a cura e spese del CSS e questo avvenga con automezzi di lunghezza inferiore ai 13,6 m e con peso inferiore a 17 t, verrà applicata al CSS la penale indicata all'Allegato 6a.

Qualora, su base mensile, in relazione ai carichi provenienti da un CC a distanza superiore ai 25 km dallo Stabilimento con trasporti a cura e spese del CSS effettuati con automezzi di lunghezza di almeno 13,6 m, si verificasse un peso medio inferiore a 17 t, i PRO rimborseranno al CSS, a copertura dei maggiori costi di trasporto sostenuti, il seguente corrispettivo:

$$\text{num. conferimenti} \times \frac{(17 \text{ t} - \text{peso medio conferimenti mensili})}{17 \text{ t}} \times \text{costo medio viaggio (All. 19)}$$

#### 10.7 GESTIONE DEI TRASFERIMENTI INTERORG

In situazioni eccezionali i PRO possono decidere il trasferimento di Materiale pressato già ricevuto da un CSS e non ancora selezionato verso un altro CSS. Tale trasferimento viene denominato "INTERORG".

Le modalità gestionali di tale attività sono specificate nell'Allegato 16. Sia per il CSS mittente che per il CSS destinatario, i trasferimenti concorrono al calcolo dei



Sottoprodotti quota PRO (con riferimento all'art. 7), delle Rese di selezione (art. 6) e dell'I.C. (art. 5.2).

## Art. 11 – Programmazione e gestione della produzione

### 11.1 PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE

Sulla base del previsto approvvigionamento di Materiale e in relazione alle richieste dei PRO, il CSS è tenuto a verificare entro 48 ore lavorative dal ricevimento, la programmazione trasmessa dai PRO relativa alle quantità di Prodotti e di Sottoprodotti da selezionare nel mese successivo.

Il CSS dovrà compilare il format di cui all'Allegato 14 che riporta le informazioni relative alla calendarizzazione settimanale della produzione.

Sulla base di tali dati, i PRO identificheranno i quantitativi di Prodotti e Sottoprodotti mensili da selezionare e da considerare ai fini della programmazione dei ritiri.

I PRO si riservano di richiedere la programmazione di produzione anche su base trimestrale.

### 11.2 RISPETTO DELLE PROGRAMMAZIONI

Il CSS è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del programma di produzione comunicato come da art. 11.1. Dovrà pertanto comunicare eventuali fermi impiantistici non programmati della durata superiore ad 8 ore, oltre che variazioni rispetto alla programmazione ricevuta.

### 11.3 VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PROGRAMMAZIONI

I PRO si riservano la facoltà di effettuare verifiche periodiche di confronto tra le programmazioni mensili e le produzioni effettive nel mese di riferimento. Qualora risultassero variazioni non comunicate preventivamente in misura superiore al  $\pm 10\%$  tra le quantità programmate e quelle effettive sui singoli Prodotti e/o Sottoprodotti, il CSS sarà tenuto a motivare ai PRO lo scostamento.

### 11.4 REVAMPING

Gli interventi di revamping / manutenzione straordinaria programmata che comportano un fermo produttivo prolungato o una riduzione delle quantità trattate devono essere concordati con i PRO effettuando a tal fine espressa richiesta a mezzo email con un preavviso di almeno 60 giorni. Le richieste verranno prese in considerazione in ordine di presentazione e calendarizzate sulla base delle esigenze operative complessive legate alla capacità di selezione dei CSS e all'ubicazione geografica del CSS richiedente.

Eventuali variazioni impiantistiche che non implicino rallentamenti o fermi produttivi ma che comunque comportino modifiche in termini di qualità e/o quantità dei Prodotti e/o dei Sottoprodotti vanno comunicate ai PRO con un preavviso di almeno 15 giorni.

### 11.5 PROGRAMMAZIONE SOTTOPRODOTTI DI COMPETENZA PRO

Ciascun PRO, salvo diversi accordi tra gli stessi, pianificherà il ritiro dei Sottoprodotti di propria competenza per tipologia di flusso su base mensile in relazione alle quantità definite nell'ambito delle programmazioni mensili di cui all'art. 11.1 e tenendo in



considerazione il saldo delle competenze dei Sottoprodotti derivante dalla consuntivazione di cui all'Allegato 11 e dei saldi di ciascun PRO.

#### 11.6 RIPARTIZIONE DELLE PRODUZIONI TRA I PRO

A seguito dell'imputazione da parte del CSS delle produzioni di Prodotti condivisi tra più PRO, i quantitativi imputati vengono ripartiti automaticamente dai sistemi informativi dei PRO in più sotto-magazzini sulla base delle Quote di mercato Q.M. di cui all'art. 5.1. I quantitativi selezionati possono essere stoccati in un unico magazzino fisico ma, ai fini della gestione dei carichi in uscita, il CSS è obbligato a verificare l'effettiva disponibilità dei quantitativi in giacenza di ciascun PRO. Prima di effettuare il carico, il CSS è obbligato ad apporre sulle balle in uscita gli appositi sigilli identificativi del PRO di competenza, con riferimento all'Allegato 10.

#### 11.7 INTERMEDI DI LAVORAZIONE

Il CSS ha l'obbligo di imputare nei sistemi informativi dei PRO le produzioni di tutti i flussi derivanti dall'attività di selezione. Qualora una determinata quantità di un Prodotto o di un Sottoprodotto abbia subito una selezione solo parziale e quindi non definitiva questa quantità deve essere imputata e identificata come "Materiale da Rilavorare". Tale quantità deve essere stoccata separatamente dal Materiale e dai Prodotti e Sottoprodotti e posizionata in un magazzino dedicato.

Il CSS deve limitare quanto possibile la giacenza di fine mese del Materiale da Rilavorare e, salvo diversa indicazione da parte dei PRO, questa non potrà comunque essere superiore al 10% della produzione totale mensile. Qualora si verificasse il superamento di tale limite percentuale per più di due mesi nell'arco di sei mesi, i PRO si riservano la facoltà di sospendere o ridurre i flussi di Materiale in ingresso.

#### 11.8 GESTIONE DELLE PRODUZIONI FUORI SPECIFICA

I PRO si riservano, previ approfondimenti qualitativi, di richiedere la risSelectedione dei Prodotti e/o dei Sottoprodotti fuori specifica in giacenza presso il CSS e, in tal caso, il CSS dovrà provvedervi dandone preventivo avviso ai PRO e/o ai terzi da loro incaricati. I Prodotti e/o i Sottoprodotti da risSelectedionare dovranno essere accantonati nel magazzino "Materiale da Rilavorare", eliminando l'etichettatura identificativa del Prodotto e/o del Sottoprodotto

I quantitativi di Prodotti e/o di Sottoprodotti da risSelectedionare precedentemente imputati nei sistemi informativi dei PRO verranno stornati dalle produzioni.

### Art. 12 – Controlli qualità della produzione

Il CSS, tramite la costante applicazione delle procedure e delle modalità operative definite nel proprio Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001, ivi compresi i controlli qualitativi, assicura la selezione di Prodotti e Sottoprodotti in conformità alle specifiche tecniche allegate al Contratto. Gli esiti dei controlli effettuati dai PRO e/o dai soggetti terzi incaricati dai PRO sui Prodotti e sui Sottoprodotti, tramite analisi merceologiche, sono condivisi con il CSS e costituiscono una



integrazione al database di informazioni che il CSS ha implementato per la migliore gestione del proprio Sistema Qualità.

#### 12.1 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE ANALISI QUALITÀ

Le analisi qualità di controllo da parte dei PRO possono essere effettuate presso lo Stabilimento, presso i clienti e i fornitori dei PRO, presso magazzini esterni e laboratori. Le analisi qualità per controllo presso lo Stabilimento, alle quali il CSS ha facoltà di presenziare, potranno essere effettuate in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso, nel rispetto delle norme e delle procedure di sicurezza dello Stabilimento, effettuando il campionamento randomico dal magazzino o in alternativa prelevando casualmente un campione direttamente dagli automezzi in fase di carico oppure ancora prelevando dalla pesa una volta che la balla è etichettata.

Le analisi qualità per controllo eseguite altrove verranno effettuate previo invito al CSS a presenziare all'analisi stessa da inviarsi via e-mail al CSS almeno quarantotto ore lavorative prima del loro svolgimento.

Al termine dell'analisi qualità per controllo, copia del relativo rapporto dovrà essere firmata dal CSS se effettuata presso lo Stabilimento o se il CSS è presente all'analisi effettuata altrove. Copia del rapporto verrà consegnata al CSS, previa richiesta, dopo la firma da parte sua o, sempre previa richiesta, qualora non abbia presenziato all'analisi. Le modalità di effettuazione delle analisi sono regolate dall'Allegato 7.

#### 12.2 DEFINIZIONE DELLA FREQUENZA MENSILE DELLE ANALISI PER I PRODOTTI E PER I SOTTOPRODOTTI

I PRO hanno la facoltà di analizzare tutte le tipologie di Prodotti e di Sottoprodotti selezionati dal CSS.

Il numero indicativo mensile di analisi da effettuare sulla produzione del mese è definito secondo un criterio che prevede tale numero venga calcolato nel mese precedente e dipenda dalle quantità selezionate e dalla stabilità del processo produttivo del CSS durante i tre mesi precedenti quello di effettuazione del calcolo. La stabilità di processo viene misurata tramite la deviazione standard della Conformità di prodotto, come definita all'Allegato 4b.

Secondo tale criterio, data una certa produzione, il numero indicativo di analisi aumenterà all'aumentare della deviazione standard della Conformità di prodotto.

Per i Prodotti il numero indicativo di analisi sarà pertanto determinato come da tabelle seguenti, distinte per tipologia:



PRODOTTI CAT. 1 e 2		Deviazione standard della conformità di prodotto					
		0% - 0,25%	0,25% - 0,5%	0,5% - 1,5%	1,5% - 2,5%	2,5% - 3,5%	> 3,5%
Produzione mensile (t)	< 20	al raggiungimento di un carico					
	20 - 60	1	1	1	1	2	2
	60 - 150	2	2	3	3	4	4
	150 - 300	2	3	3	4	4	5
	300 - 500	3	3	4	4	5	5
	500 - 700	3	4	4	5	5	6
	700 - 900	4	4	5	5	6	6
	> 900	4	5	5	6	6	7

PRODOTTI CAT. 3, 4, 5, 6, 7 e 8		Deviazione standard della conformità di prodotto					
		0% - 1,00%	1,00% - 4,0%	4,0% - 7,0%	7,0% - 10,0%	10,0% - 13,0%	> 13,0%
Produzione mensile (t)	< 20	al raggiungimento di un carico					
	20 - 60	1	1	1	1	2	2
	60 - 150	2	2	3	3	4	4
	150 - 300	2	3	3	4	4	5
	300 - 700	3	3	4	4	5	5
	700 - 1200	3	4	4	5	5	6
	1200 - 1700	4	4	5	5	6	6
	> 1700	4	5	5	6	6	7

Per quanto riguarda i Sottoprodotti, per calcolare il numero indicativo di analisi da effettuare per le due macrocategorie di Plasmix e Plasmix Fine si fa riferimento ai valori indicati nelle tabelle A e B riportate di seguito:

**Plasmix**

**TABELLA A:** Il numero indicativo di analisi da effettuare è calcolato rapportando la produzione mensile di Plasmix e la deviazione standard degli imballaggi totali presenti nel Plasmix nei tre mesi precedenti quello di effettuazione del calcolo.



PLASMIX		Deviazione standard IMBALLAGGI TOTALI						
		0% - 2%	2% - 4%	4% - 8%	8% - 10%	10% - 12%	12% - 15%	> 15%
Produzione mensile (t)	< 20	al raggiungimento di un carico						
	20 - 60	1	1	1	1	1	2	2
	60 - 500	1	2	2	3	3	3	4
	500 - 1000	2	3	3	4	4	5	6
	1000 - 1500	3	4	5	5	6	7	8
	1500 - 2000	7	8	9	10	10	11	12
	2000 - 2500	10	11	12	13	14	14	15
	2500 - 3500	13	14	15	16	17	18	18
	> 3500	15	16	17	18	19	19	20

**Tabella B:** Il numero indicativo di analisi da effettuare è calcolato rapportando la produzione mensile di Plasmix e la deviazione standard della conformità alla relativa specifica nei tre mesi precedenti quello di effettuazione del calcolo.

PLASMIX		Deviazione standard CONFORMITÀ ALLA SPECIFICA						
		0% - 0,5%	0,5% - 1,5%	1,5% - 2,5%	2,5% - 3,5%	3,5% - 4,5%	4,5% - 5,5%	> 5,5%
Produzione mensile (t)	< 20	al raggiungimento di un carico						
	20 - 60	1	1	1	1	1	2	2
	60 - 500	1	2	2	3	3	3	4
	500 - 1000	2	3	3	4	4	5	6
	1000 - 1500	3	4	5	5	6	7	8
	1500 - 2000	7	8	9	10	10	11	12
	2000 - 2500	10	11	12	13	14	14	15
	2500 - 3500	13	14	15	16	17	18	18
	> 3500	15	16	17	18	19	19	20

Il numero indicativo di analisi da effettuare sul Plasmix sarà dato dalla media approssimata per eccesso tra le due tabelle sopra riportate.

### Plasmix Fine

**Tabella A:** Il numero indicativo di analisi da effettuare è calcolato rapportando la produzione mensile di Plasmix Fine e la deviazione standard degli imballaggi totali presenti nel Plasmix Fine nei tre mesi precedenti quello di effettuazione del calcolo.

PLASMIX FINE		Deviazione standard IMBALLAGGI TOTALI					
		0% - 3%	3% - 5%	5% - 8%	8% - 10%	10% - 12%	> 12%
Produzione mensile (t)	< 20	al raggiungimento di un carico					
	20 - 60	1	1	1	1	1	2
	60 - 200	1	1	1	2	2	2
	200 - 300	1	1	2	2	3	3
	300 - 400	2	2	3	3	4	4
	400 - 500	2	2	3	4	5	5
	500 - 600	3	3	4	4	5	6
	> 600	3	4	5	5	6	7



**Tabella B:** Il numero indicativo di analisi da effettuare è calcolato rapportando la produzione mensile di Plasmix Fine e la deviazione standard della conformità alla specifica del Plasmix Fine nei tre mesi precedenti quello di effettuazione del calcolo.

PLASMIX FINE		Deviazione standard CONFORMITÀ ALLA SPECIFICA					
		0% - 0,3%	0,3% - 0,8%	0,8% - 1,5%	1,5% - 2%	2% - 2,5%	> 2,5%
Produzione mensile (t)	< 20	al raggiungimento di un carico					
	20 - 60	1	1	1	1	1	2
	60 - 200	1	1	1	2	2	2
	200 - 300	1	1	2	2	3	3
	300 - 400	2	2	3	3	4	4
	400 - 500	2	2	3	4	5	5
	500 - 600	3	3	4	4	5	6
	> 600	3	4	5	5	6	7

Il numero indicativo di analisi da effettuare sul Plasmix Fine sarà dato dalla media approssimata per eccesso tra le due tabelle sopra riportate.

I PRO, compatibilmente con la programmazione mensile delle analisi e anche in funzione delle segnalazioni da parte del CSS, effettueranno analisi aggiuntive per ulteriori approfondimenti qualitativi qualora le analisi effettuate nel mese inducano variazioni significative sulla deviazione standard della conformità di prodotto.

### 12.3 CAMPIONAMENTI PER LINEA E PER TURNO

Una volta definito il valore indicativo del numero di analisi per tipologia di Prodotto e di Sottoprodotto, i PRO avranno la facoltà di effettuare campionamenti randomici sulle quantità selezionate nel mese distinte per linea produttiva e per turno.

### Art. 13 – Contestazioni da parte dei clienti/fornitori dei PRO

Qualora, conseguentemente al ricevimento da parte di un cliente o di un fornitore dei PRO di Prodotti provenienti dal CSS, dovesse verificarsi una contestazione qualitativa da parte del cliente/fornitore dei PRO, si rimanda alle modalità descritte nell'Allegato 18.

### Art. 14 - Quantificazione delle giacenze – Bilancio di materia

#### 14.1 QUANTIFICAZIONE DELLE GIACENZE DI MAGAZZINO

I PRO o terzi da essi incaricati hanno la facoltà di effettuare degli inventari fisici presso lo Stabilimento secondo la procedura riportata nell'Allegato 17. Il CSS è il responsabile della direzione dell'inventario e della corretta applicazione della procedura.

Conformemente a quanto previsto nel DVRI e all'art. 8, ai fini di ottimizzare la quantificazione, si raccomanda al CSS di accantonare i flussi pressati in modo da poter verificare tutte le balle presenti in magazzino facilitando le operazioni inventariali e l'intervento dei mezzi meccanici dedicati alla movimentazione. Per quanto possibile sarà necessario costituire uno o più blocchi per ciascun articolo a magazzino disponendo





all'interno di ogni blocco le balle in maniera continua senza lasciare zone vuote ed in modo da formare figure geometriche semplici e regolari (ad es. parallelepipedo) e separando i blocchi con dei corridoi che consentano il conteggio delle balle.

Nel corso dell'attività di inventario il CSS dovrà:

- accantonare il Materiale eventualmente ricevuto durante il periodo di inventario, da non sottoporre a quantificazione inventariale, in una apposita area debitamente definita;
- accantonare i Prodotti e i Sottoprodotti selezionati nel giorno inventariale in modo tale da non causare commistioni con i Prodotti e i Sottoprodotti da inventariare;
- predisporre i lotti di Prodotti e Sottoprodotti in modo tale che possano essere facilmente quantificati e le balle sottoposte a conteggio fisico.

#### 14.2 FREQUENZA CALENDARIZZAZIONE INVENTARI

Gli inventari fisici presso lo Stabilimento sono effettuati con cadenza settimanale. Viene inoltre effettuato un inventario ogni primo giorno lavorativo del mese ai fini della rilevazione della giacenza alla fine del mese precedente. Qualora, ad esempio per coincidenza con giorni festivi, l'inventario mensile non venga effettuato il primo giorno del mese successivo, il CSS deve predisporre un ulteriore report di inventario riferito alle giacenze dell'ultimo giorno del mese precedente. Tale inventario dovrà essere sottoscritto e consegnato ai PRO o ai terzi incaricati contestualmente all'inventario effettuato con la supervisione dei PRO o dei terzi incaricati.

#### 14.3 ALLINEAMENTO DELLE GIACENZE CONTABILI ALLE RILEVAZIONI FISICHE

Con cadenza mensile i PRO, a seguito delle risultanze dell'inventario di fine mese, si riservano la possibilità di rettificare le quantità di tutti i Prodotti e Sottoprodotti imputate dai CSS nei sistemi informativi dei PRO allineandole alla giacenza fisica rilevata. Per i Prodotti di competenza di più PRO, le rettifiche verranno effettuate proporzionalmente alle rispettive quote di mercato Q.M.

Con cadenza almeno annuale, verrà effettuata una rilevazione inventariale finalizzata all'eventuale rettifica di tutti i magazzini incluso quello dedicato al Materiale.

#### 14.4 BILANCIO DI MATERIA

I PRO effettueranno con cadenza annuale un bilancio di materia complessivo di tutti i flussi in ingresso ed in uscita di rifiuti e materiali oggetto del Contratto. In caso di discordanze significative verranno effettuati gli opportuni approfondimenti.



## Art. 15 – Gestione delle integrazioni per il trattamento di Prodotti e Sottoprodotti

È facoltà del CSS, previo accordo tecnico/economico con il/i PRO di riferimento, integrare le attività di selezione con operazioni di riciclo/recupero di Prodotti e Sottoprodotti presso siti produttivi, anche esterni allo Stabilimento, propri o di società collegate o controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti parte del medesimo Gruppo/compagine societario/a o del medesimo raggruppamento temporaneo di imprese o associazione temporanea di imprese.

Qualora il CSS intenda integrare le attività di selezione presso lo Stabilimento con un impianto dedicato al riciclo o recupero di Prodotti e/o di Sottoprodotti, in linea con l'attività di selezione o comunque all'interno del perimetro dello Stabilimento, dovrà comunicarlo preventivamente ai PRO e potrà provvedervi previo accordo tecnico/economico con i PRO attenendosi alle linee guida che gli verranno trasmesse dagli stessi PRO.

Nel caso di integrazione in linea i flussi di Prodotti e/o Sottoprodotti oggetto dell'integrazione, previo accordo con i PRO, potranno essere gestiti in modalità sfusa, senza quindi preventiva pressatura, purché sia sempre possibile effettuare campionamenti in linea, così come verrà previsto dalla Linea Guida.

## Art. 16 – Carico degli automezzi in uscita

16.1 Tutte le operazioni di carico dovranno essere ultimate entro due ore dall'arrivo dell'automezzo ovvero entro un'ora dallo scarico, qualora lo stesso automezzo debba essere dapprima scaricato e poi caricato. Gli automezzi andranno caricati ottimizzando la capienza in modo da non lasciare spazi liberi di volume superiore a quello di una balla. Gli automezzi andranno caricati in ordine di arrivo.

In caso di presenza contemporanea di più automezzi presso lo Stabilimento, ciascun automezzo dovrà essere caricato entro un'ora dal carico/scarico dell'automezzo precedente.

Il CSS, a richiesta del trasportatore, dovrà apporre data e ora di arrivo dell'automezzo sul documento di trasporto.

Eventuali addebiti ai PRO per soste prolungate causate dal mancato rispetto da parte del CSS dei tempi di carico/scarico garantiti saranno riaddebitati dai PRO al CSS salvo che il CSS documenti che il ritardo sia imputabile a terzi.

16.2 Con riferimento al requisito minimo dei pesi medi dei carichi in uscita di cui all'Allegato 1a, nel caso in cui il ritiro avvenga con automezzi di lunghezza inferiore ai 13,6 m e comunque non in grado di garantire il rispetto dei pesi minimi, il CSS dovrà segnalare prontamente tale anomalia ai PRO a mezzo email. In tale circostanza il CSS dovrà fornire ogni tipo di evidenza utile a verificare l'effettiva sussistenza dell'anomalia e documentazione fotografica a supporto. In assenza di un'idonea documentazione di supporto, la segnalazione non verrà considerata.



## Art. 17 – Sistemi di pesatura

Il CSS è tenuto a mantenere in perfetta efficienza la/e pesa/e a ponte e qualsiasi altro strumento di pesatura utilizzato per le attività collegate al Contratto e a provvedere a propria cura e spese alla relativa taratura e verifica periodica con frequenza almeno annuale.

I costi di qualsiasi manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuale conseguente nuova taratura e verifica resteranno a carico del CSS.

I PRO forniranno a propria cura e spese il terminale di pesatura e l'assistenza tecnica per la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso; il CSS dovrà utilizzare tale terminale per tutte le pesature in ingresso/uscita di Materiale, Prodotti e Sottoprodotti.

Il CSS dovrà collaborare con i PRO per tutto quanto necessario all'installazione di software integrativi per il collegamento del terminale di pesatura fornito dai PRO con i sistemi informativi degli stessi PRO e per il campionamento randomico dei carichi in ingresso.

Il CSS dovrà attenersi alle istruzioni riportate nell'Allegato 9 per la pesatura dei mezzi in ingresso al fine del corretto funzionamento dell'algoritmo di campionamento randomico.

## Art. 18 – Attività di controllo - Visite

Il CSS è tenuto a consentire al personale dei PRO, o di terzi da questi incaricati, l'accesso allo Stabilimento al fine di effettuare in qualsiasi momento, purché nel rispetto delle norme e procedure di sicurezza dello Stabilimento, controlli ed ispezioni, ai fini della verifica del corretto adempimento delle prestazioni e degli obblighi derivanti dal Contratto da parte del CSS stesso. Il CSS fornirà tutta l'assistenza che verrà richiesta per lo svolgimento delle attività di verifica effettuate dai PRO o da terzi incaricati.

Il CSS metterà a disposizione dei PRO o dei terzi incaricati tutta la documentazione inerente alle prestazioni oggetto del Contratto (ad es. registro di carico e scarico, formulari, copia delle autorizzazioni di legge, ecc.).

### 18.1 ATTIVITÀ DI PRESIDIO

Le attività di presidio a cura dei PRO, e/o di terzi da questi incaricati, sono finalizzate alla verifica del corretto rispetto degli obblighi contrattuali e includono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (i) il monitoraggio dei carichi in ingresso (ad es. verifica della conformità del Materiale in ingresso al CSS, della rispondenza tra le transazioni inserite nel sistema informativo dei PRO ed i formulari e le pesature effettuate);
- (ii) il monitoraggio della qualità di Prodotti e Sottoprodotti a magazzino e in fase di carico;
- (iii) la responsabilità di procedere ai campionamenti di Materiale durante l'orario concordato con i PRO secondo quanto previsto all'Allegato 9;
- (iv) il monitoraggio della produzione del CSS;
- (v) la supervisione dell'attività inventariale prevista in Allegato 17 che resta comunque di responsabilità del CSS.



## 18.2 CAMPIONAMENTI DEL MATERIALE

Il CSS è tenuto:

- (i) a provvedere, salvo diverse istruzioni dei PRO, alle attività di campionamento del Materiale secondo quanto previsto dall'Allegato 9;
- (ii) a provvedere tempestivamente a ulteriori campionamenti di Materiale in caso di specifica richiesta scritta dei PRO.

Il CSS è quindi responsabile dell'attività di campionamento del Materiale salvo quando l'attività sia effettuata sotto la responsabilità di terzi incaricati dai PRO. In tal caso i PRO comunicheranno l'intervallo di tempo in cui tale attività sarà svolta dai terzi incaricati. Fermo restando quanto indicato all'Allegato 9, il CSS potrà richiedere ai PRO di effettuare campionamenti per lo svolgimento di ulteriori analisi. Tali analisi concorreranno alle elaborazioni previste dal Contratto. Il campionamento per lo svolgimento di analisi aggiuntive non potrà essere richiesto qualora:

- I. vi sia coincidenza tra il Convenzionato e il CSS;
- II. il Convenzionato e il CSS siano società collegate o controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti parte del medesimo Gruppo/compagine societario/a.

Il numero massimo di campionamenti per analisi aggiuntive che il CSS può richiedere su base mensile è vincolato alle dotazioni dell'area analisi presenti nel CSS e alle quantità di Materiale processato mensilmente, calcolate sul trimestre precedente al mese della richiesta, come da tabella seguente:

Quantità mensile di Materiale processato dal CSS	Numero massimo di campionamenti per ulteriori analisi richiedibili dal CSS
< 2.000 t	2
Tra 2.000 e 4.000 t	3
tra 4.000 e 6.000 t	4
> 6.000 t	6

I costi delle ulteriori analisi sono a carico dei PRO qualora, al termine del mese di riferimento, sul bacino oggetto di campionamento non sia stata effettuata presso il CSS almeno una Analisi Dovuta per convenzione ai sensi degli accordi fra i PRO e ANCI. In caso contrario il costo dell'analisi aggiuntiva è a carico del CSS.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione quanto necessario per ulteriori sviluppi del processo di caratterizzazione del Materiale.

In tutti i casi in cui il campionamento sarà effettuato dal CSS, lo stesso si dovrà attenere alle istruzioni che gli verranno fornite per lo streaming e la videoregistrazione delle attività e che saranno inserite nell'Allegato 8a.



Qualora i PRO si avvalessero per le attività di campionamento di terzi incaricati, il CSS dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria alla corretta esecuzione di tali attività.

Nel dettaglio il CSS dovrà:

- eseguire le movimentazioni necessarie per il prelievo e la movimentazione dei campioni sfusi che dovranno essere stoccati nei contenitori descritti nell'Allegato 1a e quindi sigillati dai terzi incaricati;
- eseguire le movimentazioni necessarie per il prelievo e lo stoccaggio dei campioni di Materiale pressato su cui dovranno essere apposti, dai terzi incaricati, i sigilli a numerazione univoca forniti dai PRO;
- mettere in atto tutte le cautele idonee alla segregazione e alla corretta conservazione dei campioni.

Nel caso di campionamento effettuato dal CSS, il Report di Identificazione e Prelievo (Allegato 8a), unitamente a copia del formulario ed alla bindella di pesata, verrà trasmesso dal CSS ai PRO tramite e-mail.

Per ogni campionamento da chiunque effettuato il CSS dovrà inserire il relativo formulario nei sistemi informativi dei PRO il giorno stesso in cui viene effettuato il campionamento.

È in corso di installazione presso i CSS un nuovo sistema di campionamento randomico collegato al sistema di pesatura attualmente in dotazione. Dal momento dell'attivazione del sistema, sempre che il CSS si attenga alla procedura di prelievo prevista dal campionamento randomico, il CSS stesso non sarà responsabile per i mancati campionamenti, con specifico riferimento a quanto indicato nell'Allegato 9.

## 18.3 GESTIONE DELLE ANOMALIE DEI CONFERIMENTI

### 18.3.1 MATERIALE CONTAMINATO

Qualora un carico di Materiale sia stato conferito contaminato da insetti o altri animali o carogne o materiali pericolosi o putrescenti o maleodoranti in concentrazione tale da far venir meno le condizioni igienico sanitarie minime necessarie per l'effettuazione delle analisi garantendo la salute e la sicurezza dell'operatore, oppure il CSS ritenga che il codice CER riportato sul formulario o su altro documento di trasporto non corrisponda alla tipologia di rifiuto conferito, fermo restando l'adempimento agli obblighi di legge, il CSS deve rispettare quanto previsto dall'Allegato 8b .

Nel caso in cui tale procedura non venga rispettata e il CSS respinga il carico in fase di campionamento senza aver compilato l'apposito modulo, i PRO provvederanno ad addebitare al CSS i maggiori costi di raccolta che si troveranno a sostenere per il medesimo Convenzionato/bacino nel mese di riferimento rispetto ai costi che avrebbe sostenuto se il respingimento in fase di campionamento fosse stato effettuato come previsto.



In caso di respingimenti di carichi di Materiale pressato con trasporto effettuato a cura e spese del CSS, a seguito di verifica della corretta applicazione della procedura prevista dall'Allegato 8b, i PRO provvederanno a rimborsare le tratte di andata e ritorno secondo il tariffario riportato nell'Allegato 19.

#### 18.3.2 MATERIALE NON PROCESSABILE

Qualora venga conferito presso il CSS Materiale che per le proprie caratteristiche merceologiche non sia in tutto o in parte processabile dall'impianto, seppur conforme al CER, il CSS dovrà segnalare la circostanza ai PRO al momento dello scarico, tramite l'invio di documentazione fotografica di supporto. La quota di Materiale non processabile, anche nel caso in cui il fatto riguardi solo una parte del carico, dovrà essere stoccata separatamente.

A seguito delle successive verifiche, qualora si verificasse l'effettiva non processabilità, il Materiale non sarà considerato nelle elaborazioni relative ai flussi di Materiale (ad esempio per il calcolo della quantità dei Sottoprodotti quota PRO e per le rese di selezione) e il CSS non dovrà effettuare alcuna imputazione di produzione. Qualora si tratti di Materiale pressato con trasporto a cura e spese del CSS, i PRO provvederanno a corrispondere al CSS la tariffa di trasporto, sulla base del tariffario di cui all'Allegato 19. Qualora il Materiale sia solo parzialmente non processabile, il rimborso sarà calcolato in proporzione alla quota non processabile del carico. I PRO provvederanno al ritiro del Materiale dal CSS e inoltre a corrispondere allo stesso un contributo per le operazioni di movimentazione sostenute per la quota non processabile come da Allegato 3.

#### 18.3.3 MATERIALE DA PRE-CONSUMO

Qualora il Materiale presenti anomalie tali da far presumere una provenienza diversa dalla raccolta differenziata quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presenza di imballaggi pre-consumo (imballaggi scartati nelle attività di loro produzione o riempimento) e/o rifiuti derivanti da attività di riciclo/recupero di rifiuti in plastica, il CSS provvederà a prelevarne un campione secondo le modalità sopra descritte dando immediata comunicazione scritta ai PRO. Il CSS provvederà inoltre ad accantonare, nel caso di conferimento pressato, l'intero carico per almeno 10 giorni lavorativi e comunque fino alla conclusione dell'analisi e ad attenersi alle istruzioni che gli verranno impartite dai PRO.

#### 18.4 ATTIVITÀ DI ANALISI

Il CSS deve fornire ai PRO e ai terzi incaricati il supporto necessario per l'esecuzione delle analisi qualità sul Materiale, sui Prodotti e sui Sottoprodotti.



In particolare il CSS metterà a disposizione l'area analisi e le relative dotazioni conformemente ai requisiti minimi indicati al punto 1.4 dell'Allegato 1a.

Il CSS deve collaborare con i PRO per la dotazione dell'area analisi di un sistema di telecamere per la ripresa delle attività di analisi in streaming.

Il CSS deve vistare la documentazione predisposta dall'incaricato al termine dell'analisi, che verrà rilasciata al CSS stesso dalla società incaricata dello svolgimento dell'analisi.

È previsto un corrispettivo per il supporto per i campionamenti e le analisi, come meglio dettagliato nell'Allegato 3.

In relazione all'attività di videoripresa e streaming sia delle analisi che dei campionamenti, il CSS deve porre in essere tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR).

#### 18.5 VISITE

Il CSS consentirà, a richiesta dei PRO, con preavviso e in date e orari da concordarsi, visite allo Stabilimento da parte di potenziali clienti e fornitori ad esclusione della linea produttiva dell'impianto.

Il CSS inoltre potrà consentire visite di scolaresche o simili.

### Art. 19 – Trasmissione dei dati

#### 19.1 INSERIMENTO INFORMAZIONI SU MATERIALE, PRODUZIONI E USCITE

Il CSS, secondo le tempistiche indicate nel presente articolo, è tenuto a caricare sui sistemi informativi dei PRO tutti i dati relativi agli ingressi, alle produzioni ed alle uscite nonché all'invio delle scansioni dei relativi formulari.

Le scansioni devono prevedere un formulario per pagina, essere in formato TIF, bianco e nero, con risoluzione 400 dpi. I barcode sono stampati su etichette adesive e sono da apporre sul formulario cartaceo.

In caso di richiesta dei PRO, i formulari di ingresso dovranno essere inviati unitamente alla copia dei tagliandi di pesata.

Qualora sussistessero anomalie di funzionamento dei sistemi informativi dei PRO, il CSS è tenuto a fornirne opportuna evidenza ai PRO a mezzo email.

##### 19.1.1 FORMULARI IN INGRESSO

Il caricamento dei formulari in ingresso nei sistemi informativi dei PRO e la relativa spedizione delle scansioni dovrà avvenire entro le ore 24 del giorno successivo al ricevimento del Materiale con annotazione di tutte le indicazioni relative al Convenzionato per permetterne la corretta identificazione. In ogni caso, tutti i formulari in ingresso ricevuti in un mese solare dovranno essere correttamente inseriti entro il terzo giorno lavorativo del mese solare successivo; in caso di mancato e/o ritardato inserimento rispetto a tale tempistica, i PRO



provvederanno ad applicare al CSS inadempiente la penale prevista all'Allegato 6a.

Nel solo caso di documenti di ingresso per i quali sia stato effettuato il relativo campionamento per analisi qualitativa, il caricamento dovrà tassativamente avvenire entro il giorno stesso del ricevimento con aggiunta dell'indicazione relativa al campionamento. Eventuali ritardi di inserimento attribuibili al CSS, o inserimenti nei termini ma senza la corretta indicazione relativa al campionamento che quindi rendono impossibile la convocazione dell'analisi, daranno luogo all'addebito della penale prevista all'Allegato 6a.

Per caricamenti di documenti in ingresso parziali o errati relativamente ai campi "peso riscontrato", "numero di bacino" e "data di ricezione" (per quest'ultimo qualora l'errore di inserimento determini l'attribuzione ad un mese diverso rispetto a quello in cui il Materiale è stato effettivamente ricevuto), i PRO applicheranno al CSS la penale prevista all'Allegato 6a.

Eventuali formulari in ingresso non inseribili nei sistemi informativi dei PRO per problemi di identificazione, per errore sul numero di bacino o per correzioni, dovranno essere trasmessi a mezzo mail in formato PDF entro le ore 12.00 del giorno lavorativo successivo, con spiegazione del motivo del mancato inserimento. In caso di ritardo, i PRO applicheranno al CSS la penale prevista all'Allegato 6a.

I PRO addebiteranno al CSS una penale secondo quanto descritto all'Allegato 6a per ogni formulario non trasmesso o trasmesso in ritardo.

#### 19.1.2 PRODUZIONI

L'inserimento delle produzioni giornaliere dovrà avvenire entro e non oltre il giorno lavorativo successivo e, comunque, conformemente alle indicazioni dei PRO. Tali imputazioni giornaliere devono riguardare le produzioni di tutti i Prodotti, Sottoprodotti, Materiale da Rilavorare e materiali e rifiuti di altre filiere derivanti dalla cernita del multimateriale.

L'imputazione delle produzioni dovrà avvenire esplicitando il turno di produzione e la linea produttiva, nel caso in cui il CSS operi su più di una linea di selezione.

#### 19.1.3 FORMULARI IN USCITA

Il caricamento dei formulari di Prodotti, Sottoprodotti e dei formulari/documenti relativi ai flussi in uscita di materiali e rifiuti di competenza di altre filiere, dovrà avvenire entro le 48 ore lavorative successive alla spedizione indicando il peso alla partenza. Il peso riscontrato a destino sarà imputato da parte del destinatario nei sistemi informativi dei PRO una volta che sarà implementata tale funzionalità.

Eventuali ritardi di inserimento daranno luogo all'addebito della penale riportata nell'Allegato 6.





Per eventuali formulari non inseribili, per mancato o anomalo funzionamento dei sistemi informativi dei PRO, il CSS dovrà inviare entro le 48 ore successive alla spedizione una comunicazione a mezzo email specificando il motivo del mancato inserimento. Il caricamento dovrà avvenire entro le ore 12.00 del giorno lavorativo successivo a quello della risoluzione della problematica.

Riepilogo tempistiche trasmissione dati	
<b>Formulari in ingresso – art. 19.1.1</b>	
Caricamento formulari in ingresso e spedizione scansioni	Entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo al ricevimento del Materiale
Caricamento di tutti i formulari mensili	Entro il 3° giorno lavorativo del mese successivo
Caricamento formulari di carichi campionati	Entro il giorno stesso del ricevimento
Caricamento formulari non inseribili causa anomalie	Entro le ore 12:00 del giorno lavorativo successivo la risoluzione dell’anomalia
<b>Produzioni – art. 19.1.2</b>	
Caricamento produzioni giornaliere	Entro il giorno lavorativo successivo
<b>Formulari in uscita – 19.1.3</b>	
Caricamento formulari in uscita	Entro le 48 ore lavorative successive alla spedizione
Caricamento formulari non inseribili causa anomalie	Entro le ore 12:00 del giorno lavorativo successivo la risoluzione dell’anomalia

## 19.2 CONDIVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il CSS è tenuto a trasmettere ai PRO, tramite caricamento sui sistemi informativi dedicati che risultano descritti all’Allegato 20, le seguenti informazioni:

- autorizzazione alla gestione dei rifiuti (comprensiva dei versamenti, ove previsti dall’Ente autorizzante);
- certificazioni UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 45001 (quest’ultima obbligatoria anche per l’eventuale subappaltatore/subfornitore) rilasciate da Enti accreditati da Accredia o ente equipollente;
- CPI o, in alternativa, SCIA/DIA accompagnata da evidenza che sia stata presentata ai VV.F. e da questi ricevuta e/o protocollata la richiesta di sopralluogo;
- certificati di taratura dei sistemi di pesatura in dotazione;
- certificato analisi chimico-fisiche dei Sottoprodotti;
- tutta la documentazione prevista all’art. 21;
- tutte le polizze assicurative di cui all’art. 22.

È responsabilità del CSS informare prontamente i PRO nel caso in cui preveda, sulla base delle previste produzioni, che le quantità trattate possano superare i propri



limiti autorizzativi di stoccaggio e di trattamento.

L'elenco della documentazione da caricare sui Sistemi informativi dei PRO potrà essere implementato qualora si rendesse necessario od opportuno condividere ulteriori informazioni.

## Art. 20 – Penali e riaddebiti

I PRO addebiteranno al CSS eventuali penali e riaddebiti. La descrizione, la frequenza e gli importi delle penali e dei riaddebiti contrattualmente previsti sono riportati nell'Allegato 6a. Il CSS pagherà le penali e i riaddebiti dei PRO entro 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data del relativo documento contabile, salvo compensazione.

## Art. 21 – Garanzie fornite dal CSS

- 21.1 Il CSS garantisce di essere in possesso e di mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti minimi indicati all'Allegato 1a.
- 21.2 Il CSS adempirà alle obbligazioni derivanti dal Contratto nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente in tema di, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ambiente, sicurezza ed igiene del lavoro, prevenzione incendi, occupazione e mercato del lavoro.
- 21.3 Il CSS si impegna ad adeguarsi prontamente a quanto previsto e richiesto da eventuali future normative in merito alle attività oggetto del Contratto.
- 21.4 In fase di sottoscrizione del Contratto e successivamente con frequenza almeno annuale il CSS dovrà fornire ai PRO, anche con riferimento all'eventuale subappaltatore/subfornitore del CSS:
- (i) il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, da cui risulti che il CSS non è mai stato sanzionato ai sensi del D. lgs. 231/2001;
  - (ii) la dichiarazione del proprio legale rappresentante come da Allegato 23;
  - (iii) l'eventuale ulteriore documentazione o le informazioni di conformità ad obblighi di legge che dovessero essere richieste dai PRO.
- Il CSS, con riguardo anche all'eventuale subappaltatore/subfornitore, dovrà comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta in relazione a tale documentazione.
- 21.5 Come previsto dall'art. 26 comma 5 del D. lgs. 81/2008 devono essere specificatamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Ad integrazione del presente Contratto e con le conseguenze previste dal citato articolo in caso di inadempimento, il CSS comunicherà ai PRO con frequenza annuale e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pertinenza la previsione dei costi che saranno sostenuti nell'arco dell'anno di pertinenza. Entro la fine del mese di gennaio dell'anno successivo, il CSS dovrà trasmettere inoltre il consuntivo dei costi effettivamente sostenuti.
- Tale documentazione dovrà essere fornita anche in relazione all'eventuale subappaltatore/subfornitore del CSS.



- 21.6 Il subappalto o la subfornitura è consentito/a per un solo subappaltatore/subfornitore. Il CSS deve comunicare ai PRO in caso di subentro di un nuovo subappaltatore/subfornitore prima che lo stesso inizi ad operare; l'eventuale compresenza dei due soggetti, ai fini del passaggio di consegne, è consentita per un periodo massimo di due mesi. In caso di subentro è fatto obbligo al CSS di trasmettere il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato relativo al nuovo subappaltatore/subfornitore prima che quest'ultimo inizi ad operare. Sempre in tal caso, la certificazione UNI-ISO 45001:2018 del nuovo subappaltatore/subfornitore dovrà essere conseguita entro otto mesi dalla data di subentro.
- 21.7 Ai fini del rispetto dell'art. 26 comma 3-ter del D. Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009, viene allegato al Contratto (Allegato 22a) il documento di valutazione dei rischi da interferenze redatto dai PRO, che reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi all'attività di controllo e analisi presso i CSS. Il CSS, opportunamente coordinandosi e cooperando con il proprio eventuale subappaltatore, e con ciascuna delle società di controllo e analisi, incaricate dai PRO, che operano presso il proprio Stabilimento, deve integrare il predetto documento, utilizzando il format allegato di verbale di coordinamento e sottoscrizione del DUVRI (Allegato 22b), riferendolo ai rischi specifici dovuti alle interferenze tra le attività proprie e del proprio subappaltatore e quelle delle società di controllo e analisi.
- Il verbale di coordinamento e sottoscrizione del DUVRI, sottoscritto dal CSS, dall'eventuale subappaltatore e da ciascuna delle società di controllo e analisi, deve essere prontamente inviato ai PRO ad integrazione dei documenti contrattuali.
- Nel caso in cui, in seguito, si dovesse evidenziare una evoluzione delle attività e dovessero emergere nuove interferenze, il CSS e le società di controllo e analisi dovranno aggiornare il verbale di coordinamento e sottoscrizione del DUVRI e inviarlo prontamente ai PRO.
- 21.8 Il CSS si impegna:
- (i) ad adempiere a tutti gli oneri retributivi e agli oneri contributivi, fiscali, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori; e
  - (ii) a far sì che i PRO non abbiano alcuna responsabilità ex art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/03 e si impegna a fornir ai PRO prova documentale della regolarità degli adempimenti retributivi, previdenziali, assicurativi e contributivi a favore dei lavoratori dipendenti, propri e dell'eventuale subappaltatore di cui si avvalga per le attività oggetto del Contratto. A tal proposito e quale condizione sospensiva del pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto, il CSS dovrà fornire ai PRO, utilizzando come unico strumento i sistemi informativi dei PRO:
    - (a) l'elenco di tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione del Contratto, ivi inclusi i lavoratori dipendenti dell'eventuale subappaltatore/subfornitore e ad esclusione dei lavoratori interinali.



- L'elenco dovrà essere completo di dati anagrafici, codice fiscale, livello/categoria di inquadramento, secondo quanto previsto dall'Allegato 23;
- (b) la fotocopia del libro unico del lavoro, in cui siano resi visibili soltanto i dati che in precedenza erano riportati sul libro matricola, con omissione quindi dei dati sensibili o comunque riservati dei lavoratori ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, del CSS e dell'eventuale subappaltatore/subfornitore, da cui risultino i soli lavoratori di cui al punto a), timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante del CSS o da altra persona munita degli opportuni poteri e dal legale rappresentante del subappaltatore/subfornitore o da altre persone munita degli opportuni poteri. Si precisa che il LUL (libro unico del lavoro) e l'elenco dei dipendenti dovranno fare riferimento allo stesso mese. Il CSS inoltre, prima della scadenza di ciascuna fattura e sempre quale condizione sospensiva del relativo pagamento, qualora intervengano variazioni rispetto all'elenco di cui alla lettera a) che precede, dovrà consegnare ai PRO l'elenco delle variazioni intervenute e, parimenti, l'elenco delle variazioni della documentazione di cui alla lettera b). Entro tale termine, il CSS dovrà dare evidenza ai PRO di tali variazioni inserendo sui sistemi informativi dei PRO il relativo documento aggiornato;
  - (c) la dichiarazione del legale rappresentante del CSS, o di altra persona munita degli opportuni poteri, e del legale rappresentante dell'eventuale subappaltatore/subfornitore, o di altra persona munita degli opportuni poteri, che, ai suddetti lavoratori, sono stati applicati i minimi retributivi previsti dal CCNL applicabile per legge, sono stati versati gli oneri contributivi, assistenziali e infortunistici; non sono stati impiegati cittadini di Paesi extracomunitari privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno fosse scaduto o non rinnovato, revocato o annullato, esclusivamente tramite format di cui all'Allegato 23;
  - (d) copia del DURC in corso di validità e dell'F24 mensile con relativa quietanza del CSS e dell'eventuale subappaltatore/subfornitore;
  - (e) dichiarazione semestrale sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile dei servizi di prevenzione e protezione nonché dal legale rappresentante dell'eventuale subappaltatore/subfornitore e dal responsabile dei servizi di prevenzione e protezione nella quale si garantisce che il CSS e l'eventuale subappaltatore/subfornitore ha ottemperato ed ottempera a tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro (Allegato 23 - dichiarazione semestrale sulla sicurezza);



- (f) a richiesta dei PRO stessi, ogni ulteriore documentazione si rendesse necessaria inerente i lavoratori impiegati nell'esecuzione del Contratto, anche in relazione alla normativa vigente ed eventuali successive modifiche.
- 21.9 Il CSS manleva e terrà indenne i PRO da qualsiasi danno agli stessi possa derivare dal mancato rispetto di quanto previsto al presente art. 21. A tal fine, i PRO sono autorizzati a trattenere, da quanto dovuto al CSS, le somme che terzi dovessero pretendere dai PRO o per le quali dovessero ritenere i PRO solidalmente responsabile, salvo che il CSS presenti ai PRO fideiussione bancaria a prima richiesta scritta.

### Art. 22 - Assicurazioni

- 22.1 Il CSS provvederà a stipulare con primaria compagnia tutte le polizze assicurative previste dalla legge nonché quelle normalmente dovute secondo l'ordinaria diligenza, fra le quali:
- Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.);
  - Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.);
  - Responsabilità Civile verso Rischio Incendio;
  - Responsabilità Civile Prodotti;
  - Responsabilità Civile Verso Terzi per danni da Inquinamento.
- 22.2 I PRO si impegnano a predisporre e a trasmettere al CSS apposite linee guida da osservare per ciascuna polizza assicurativa con indicazione:
- dei massimali minimi garantiti per fasce quantitative di Materiale trattato;
  - degli altri elementi caratterizzanti;
  - del contenuto normativo minimo.
- 22.3 Le Parti sono considerate terze l'una rispetto all'altra.  
Il CSS è altresì tenuto alla stipula di idonea assicurazione con primaria compagnia per gli eventi di cui all'art. 23.2 e per il risarcimento dei danni nella misura indicata nella stessa voce.  
In caso di sinistro coperto dalle suddette polizze, il CSS dovrà senza indugio segnalarlo alla propria compagnia assicurativa inserendo in copia conoscenza i PRO.
- 22.4 Le Parti si impegnano a proseguire, anche tramite le Associazioni dei CSS, i confronti a livello istituzionale volte a far sì che il comparto abbia un più agevole accesso alla copertura assicurativa, con particolare riguardo per la responsabilità civile verso il rischio incendio.

### Art. 23 - Limitazione di responsabilità. Distruzioni, incendio, sottrazione e similari

- 23.1 In nessun caso i PRO saranno responsabili dei danni a persone e/o a cose causati dalla mancata osservanza da parte del CSS di quanto previsto nel Contratto o comunque da negligenza, imprudenza, imperizia.



- 23.2 In caso di distruzione o danneggiamento per incendio o eventi simili di quantità di Materiale e/o di Prodotti e/o di Sottoprodotti, il CSS è tenuto a provvedere a propria cura e spese allo smaltimento dei residui. Inoltre, e ciò anche in caso di sottrazione da parte di terzi, il CSS sarà tenuto a corrispondere ai PRO, per quanto di competenza di ciascuna, un valore convenzionalmente definito per ciascuna tonnellata oggetto dell'evento pari al corrispettivo medio di raccolta riconosciuto ai Convenzionati per il Materiale in ingresso al CSS, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### Art. 24 – Recesso e Clausola risolutiva espressa

- 24.1 Il CSS ed i PRO danno atto e accettano che il Contratto si basa su presupposti normativi e fattuali suscettibili di modifica per fatti diversi dalla volontà delle Parti, le quali non possono pertanto garantire la durata e il mantenimento in vigore del Contratto in caso di modifiche dei suddetti presupposti. Pertanto, qualora si verificasse che tali presupposti siano significativamente modificati, ciascuna delle Parti potrà recedere liberamente dal Contratto salvo l'obbligo di un ragionevole preavviso e di corrispondere al CSS il corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di cessazione dell'attività di selezione per effetto del recesso dal Contratto.

In particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di recesso, troverà applicazione in caso:

- (i) di modifiche sopravvenute del quadro normativo di riferimento e di fatto esistente alla data della stipula del Contratto tali da incidere sostanzialmente sull'esecuzione del Contratto rendendo impossibile ovvero oltremodo gravosa la prosecuzione del rapporto nei termini pattuiti; ovvero
  - (ii) di provvedimenti vincolanti con efficacia cogente, sopravvenuti alla stipula del Contratto, adottati nei confronti di una o più Parti che non consentano più la prosecuzione del rapporto nei termini pattuiti; ovvero
  - (iii) di modifiche degli attuali accordi tra PRO ed ANCI.
- 24.2 Resta fermo l'impegno delle Parti di negoziare in buona fede gli eventuali emendamenti al testo del Contratto per effetto di eventi quali quelli sopra indicati, qualora la prosecuzione sia giuridicamente possibile e le circostanze o provvedimenti sopravvenuti non comportino la perdita (totale o parziale) in capo ai PRO della disponibilità del Materiale.

Inoltre, il Contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva messa in mora, a seguito di semplice dichiarazione scritta a mezzo raccomandata a.r. oppure a mezzo PEC da parte dei PRO, in caso di violazione da parte del CSS di una qualsiasi delle seguenti obbligazioni che sono dalle Parti congiuntamente ritenute essenziali ai fini della sottoscrizione ed esecuzione del Contratto:

- (i) art. 3.7: divieto di pretendere o comunque percepire da parte dei Convenzionati qualsiasi corrispettivo a fronte del ricevimento del Materiale;
- (ii) premessa j): divieto di disposizione e/o cessione del Materiale e/o dei Prodotti e/o dei Sottoprodotti;



- (iii) art. 26: divieto di cessione del Contratto;
- (iv) reiterato ed ingiustificato mancato e/o errato caricamento dei dati sui sistemi informativi dei PRO.

È facoltà del CSS far valere la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi degli artt. 1453 e seguenti c.c. nei confronti di uno o più PRO, nel caso di violazione di obbligazioni contrattuali ed inutile decorso di un termine congruo per provvedere, fermo restando l'obbligo del PRO inadempiente al risarcimento del danno.

In caso di violazione di altre obbligazioni contrattuali da parte del CSS, i PRO avranno facoltà di fissare al CSS stesso un termine congruo per provvedere all'esatto adempimento decorso inutilmente il quale il Contratto si intenderà risolto di diritto per inadempimento del CSS, fermo restando l'obbligo del CSS stesso al risarcimento del danno.

Fermo restando quanto previsto dagli Allegati 1a e 2, qualora la perdita temporanea di uno dei requisiti renda giuridicamente impossibile l'esecuzione del Contratto, lo stesso resterà sospeso per il un periodo massimo di sei mesi decorso il quale si intenderà risolto di diritto.

#### **Art. 25 - Durata del Contratto**

Il Contratto ha avuto decorrenza dall'1.1.2023 fatto salvo per quanto riguarda le penali contrattuali e le specifiche tecniche che sino al 31.3.2023 sono state regolate dal precedente contratto fra le Parti.

Il Contratto avrà scadenza al 31.12.2025 e le Parti si impegnano a rinnovare il Contratto per un periodo di ulteriori due anni, previa verifica congiunta delle condizioni tecnico-economiche.

#### **Art. 26 - Divieto di cessione del Contratto e subappalto**

È fatto divieto al CSS di cedere a terzi, in tutto o in parte, senza il preventivo benestare dei PRO, il Contratto.

Il CSS potrà affidare in tutto o in parte l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto a un solo subappaltatore/subfornitore con esclusione di associazioni o raggruppamenti temporanei di imprese (ATI e RTI). È consentito l'affidamento a un consorzio di cooperative purché le attività vengano svolte da una sola delle cooperative consorziate.

#### **Art. 27 - Modello di organizzazione e di gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001**

Con la sottoscrizione del Contratto, il CSS dichiara di conoscere il Codice Etico nonché il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 dei PRO (di seguito, il "MOG"), ove adottati dagli stessi e pubblicati sui rispettivi siti internet.

Inoltre, il CSS assume l'obbligo di adeguarsi al contenuto del Codice Etico e del MOG dei PRO, ove adottati dagli stessi, per quanto di propria competenza, a pena di risoluzione del Contratto nei casi di violazione connotati da maggiore gravità e fermo restando l'obbligo di risarcimento di qualsivoglia danno derivante a ogni singolo PRO da eventuali comportamenti contrari ai principi contenuti nei suddetti documenti.



## Art. 28 – Trattamento dei dati personali

- 28.1 Le Parti dichiarano di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste nel Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”) e nel D. Lgs. n. 196/2003 e di adempiere agli obblighi derivanti, adottando le misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.
- 28.2 I dati personali di dipendenti, collaboratori e comunque di qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte saranno trattati dall’altra Parte unicamente per finalità strettamente correlate e funzionali all’instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale disciplinato dal presente Contratto, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento.
- 28.3 I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1, del GDPR, con le modalità meglio descritte nell’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del GDPR, che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte. Il CSS si impegna, altresì, a portare tempestivamente a conoscenza dei propri interessati il contenuto dell’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 14 del GDPR dei PRO, trasmessa contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto.
- 28.4 Le Parti garantiscono che i soggetti interni coinvolti nel trattamento dei dati sono appositamente autorizzati, formati ed istruiti al fine di assicurare l’adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali trattati.
- 28.5 Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, le Parti provvederanno, con separato accordo scritto, a regolare i reciproci rapporti connessi al trattamento dei dati personali derivanti dallo svolgimento delle attività di video ripresa e streaming delle analisi e dei campionamenti, individuando i rispettivi ruoli di contitolari (ex art. 26 del GDPR), stabilendo le relative responsabilità ed individuando i conseguenti obblighi anche con riferimento all’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 o 14 del GDPR, nonché all’eventuale acquisizione del consenso, se previsto, verso gli interessati.

## Art. 29 - Foro Competente

Qualunque controversia che dovesse insorgere in ordine al presente Contratto, comprese quelle relative alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione e alla risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

## Art. 30 - Allegati

- 30.1 I seguenti Allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto:
- Allegato 1a: Requisiti minimi dei CSS
  - Allegato 1b: Elenco Prodotti obbligatori ed integrativi
  - Allegato 2: Iter di accreditamento, adeguamento e mantenimento della qualifica di CSS





- Allegato 3: Corrispettivi
- Allegato 4a: Rese di Selezione
- Allegato 4b: Conformità di Prodotto
- Allegato 5a: Indice di Performance (IP)
- Allegato 5b: Procedura di assegnazione del monomateriale pressato reso disponibile dai CC Target
- Allegato 6a: Penali e riaddebiti
- Allegato 6b: Descrizione di calcolo del Bilancio di Materia degli Imballaggi di competenza dei PRO
- Allegato 6c: Costi analisi
- Allegato 7: Modalità di analisi di Prodotti e Sottoprodotti – Metodo RP030
- Allegato 8a: Modalità operative per l'effettuazione dei prelievi e delle analisi qualitative del materiale conferito
- Allegato 8b: Procedura per la gestione dei respingimenti del Materiale
- Allegato 9: Modalità di gestione del programma periodico di campionamento
- Allegato 10: Modalità di utilizzo delle etichette e dei sigilli per l'identificazione di Prodotti e Sottoprodotti
- Allegato 11: Flow Chart per la determinazione dei Sottoprodotti di competenza dei PRO
- Allegato 12: Quote di mercato trimestrali (Q.M.)
- Allegato 13: Metodologia di calcolo degli Imballaggi di competenza dei singoli PRO (I.C.)
- Allegato 14: Programmazione dell'attività di selezione
- Allegato 15: Determinazione della frazione plastica di dimensioni < 20x20 mm nel Plasmix Fine
- Allegato 16: Gestione dei trasferimenti INTERORG e relative analisi
- Allegato 17: Modalità operative per l'effettuazione dell'inventario fisico dei Centri di Selezione
- Allegato 18: Modalità di gestione delle contestazioni da parte dei Clienti
- Allegato 19: Modalità di calcolo della tariffa di riferimento in caso di riaddebito o di riaccredito di costi di trasporto e oneri di prolungata sosta
- Allegato 20: Sistemi di comunicazione dei dati tra CSS e PRO, materiale di consumo e strumenti in comodato d'uso
- Allegato 21: Registro Plastica Extra Contratto
- Allegato 22a: DUVRI
- Allegato 22b: Verbale di coordinamento e sottoscrizione del DUVRI
- Allegato 23: Documentazione Giuslavoristica
- Allegato 24: Specifiche tecniche dei Prodotti e dei Sottoprodotti



30.2 I suddetti Allegati potranno essere oggetto di revisioni o aggiornamenti periodici da parte dei PRO, qualora ciò sia previsto contrattualmente o dalla legge o sia comunque necessario per l'esecuzione del Contratto. Sono altresì soggetti ad aggiornamenti da parte dei PRO in funzione dei rispettivi accordi con l'ANCI gli allegati 8a e 9.

In tutti i casi di aggiornamento i PRO trasmetteranno la versione aggiornata a tutti i CSS.

Il Tavolo Tecnico di cui alla premessa k) potrà condividere ulteriori eventuali revisioni agli allegati ove opportune o necessarie.

Milano, lì \_\_\_\_\_

COREPLA

CONIP

CORIPET

CSS

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., le Parti approvano specificatamente le seguenti clausole: art. 3.5 (Sospensione pagamenti); art. 3.6 (Divieto di cessione dei crediti); art. 3.7 (Divieto di richiesta corrispettivo ai Convenzionati); art. 7.4 (Sottoprodotti non di competenza dei PRO); art. 8.10 (Aree di stoccaggio); art. 10.2 (Gestione del multimateriale e divieto delle operazioni di prepulizia); art. 10.3 (Gestione di altri rifiuti non oggetto del Contratto); ; art. 20 (Penali e riaddebiti); art. 21 (Garanzie fornite dal CSS); art. 22 (Assicurazioni); art 23 (Limitazione di responsabilità. Distruzione, incendio, sottrazione e similari); art. 24 (Recesso e Clausola risolutiva espressa); art. 26 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto); art. 27 (Modello di organizzazione e di gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001); art. 29 (Foro competente); art. 30.2 (Allegati).

Milano, lì \_\_\_\_\_

COREPLA

CONIP

CORIPET

CSS